



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di laurea magistrale in Economia e Management

**CONFERIMENTI NELLE SOCIETA' DI
CAPITALI:
Aspetti civilistici, contabili e fiscali**

Contributions in limited liability companies:
legal, accounting and fiscal issues

Relatore:
Prof. Simone Poli

Tesi di laurea di:
Edoardo De Gennaro

Anno accademico 2020-21

Indice

Introduzione	5
1. Conferimenti	6
1.1 Disposizioni generali sui conferimenti	6
1.2 Conferimenti in denaro	8
1.3 Conferimento di crediti.....	11
1.3.1 Relazione di stima e valutazione	14
2. Conferimento di beni in natura.....	16
2.1 Aspetti generali	16
2.2 Relazione giurata di stima art. 2343 c.c. art. 2464 c.c.	17
2.3 Valutazione dei beni conferiti.....	18
2.4 Controllo degli amministratori.....	18
2.5 Documentazione	19
2.6 Deposito presso ufficio del Registro delle imprese	20
2.7 Aspetti fiscali - art. 9 TUIR	21
2.7.1 Imposte indirette.....	23
2.7.1.1 IVA.....	24
2.7.1.2 Imposta di registro	26
3. Conferimento d'azienda.....	28
3.1 Aspetti civilistici dell'operazione, inquadramento generale.....	28
3.1.1 Relazione di stima ex art. 2343 c.c.....	30
3.1.2 Valutazione d'azienda	33
3.1.2.1 Metodi patrimoniali	34
3.1.2.2 Metodi reddituali	53
3.1.2.3 Metodi finanziari	63
3.1.2.4 Metodi misti.....	70
3.1.2.5 Altri metodi di valutazione	75
3.1.3 Procedura di conferimento	77

3.1.4 Conferimento in Srl	79
3.2 Aspetti contabili.....	80
3.2.1 Situazione contabile della società conferente.....	80
3.2.2 Contabilità della conferitaria	82
3.3 Aspetti fiscali.....	85
3.3.1 Neutralità fiscale ex art. 176 TUIR	85
3.3.2 Continuità fiscale.....	87
3.3.3 Conferimento dell'unica azienda di imprenditore individuale.....	88
3.3.4 Riallineamento dei valori	88
3.3.5 Normativa "abuso del diritto"	90
3.3.6 IVA nei conferimenti.....	95
3.3.7 Imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta di bollo.....	96
3.3.8 Finalità dell'operazione di conferimento d'azienda	96
4. Conferimento di partecipazioni.....	98
4.1 Profilo e tratti generali	98
4.2 Relazione e valutazione	99
4.3 Metodi di valutazione	101
4.3.1 Metodi patrimoniali.....	102
4.3.2 Metodo misto con stima autonoma dell'avviamento.....	102
4.3.3 Metodi basati sui flussi.....	103
4.3.4 Metodi dei multipli.....	104
4.4 Aspetti fiscali.....	104
4.4.1 Conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento - Art. 175 TUIR	105
4.4.1.1 Tassazione delle plusvalenze.....	109
4.4.1.2 Partecipazioni prive dei requisiti PEX.....	110
4.4.2 Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Art. 177	113
4.4.2.1 Regime di realizzo controllato.....	115

4.4.2.2 Nuovo comma 2-bis e confronto con art. 175 del TUIR	117
5. Conferimento d’opera e di servizi	124
5.1 Disciplina generale	124
5.2 Conferimento d’opera e di servizi nelle Srl	125
5.3 Relazione di stima.....	127
5.4 Processo di valutazione.....	128
5.5 Art. 2500 quarter c.c.	130
5.6 Aspetti contabili.....	132
5.7 Aspetti fiscali.....	134
6. Considerazioni conclusive	137
Bibliografia e Sitografia.....	139

Introduzione

Quando si parla di “conferimento” si intende il contributo che il socio “apporta” all’impresa per poterla fornire delle risorse necessarie al proprio fine sociale. Spesso, si fa riferimento al conferimento in denaro ma possono essere conferiti anche i crediti, che il soggetto vanta verso terzi, le partecipazioni, i beni o persino le “aziende”; nelle Srl, possono essere conferite anche le prestazioni d’opera e i servizi.

Con il presente lavoro, si vuole illustrare le varie tipologie di conferimento, analizzando gli aspetti civilistici e contabili oltre che le specifiche normative fiscali.

Volendo quantificare il conferimento, sarà necessario valutarlo, per poter attribuire al socio il valore della partecipazione che si riceverà in cambio e stabilire i rapporti di potere e rappresentanza nella compagine sociale. Verranno quindi esposte le diverse metodologie di valutazione, più o meno complesse, che saranno applicate dall’esperto nominato.

I conferimenti inoltre, possono essere il mezzo per riorganizzare la società o per acquisire il controllo di altre sfruttando normative favorevoli e tassazioni agevolate. Lo studio delle differenti fiscalità fornisce un quadro generale per poter capire quali sono gli oneri da dover affrontare ed individuare quali possono essere i vantaggi nell’effettuare un’operazione di conferimento piuttosto che un’altra.

1. Conferimenti

1.1 Disposizioni generali sui conferimenti

Il conferimento è un'operazione mediante la quale un soggetto conferente trasferisce un bene ad un soggetto conferitario, ricevendo come corrispettivo una partecipazione nel capitale sociale dello stesso.

Un primo approccio al concetto di conferimento si ha nell'art. 2247 c.c. il quale definisce il contratto di società *“con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”*.

I conferimenti hanno la funzione di dotare la società del capitale di rischio iniziale per svolgere l'attività di impresa. Così che, con il conferimento ogni socio destina parte della propria ricchezza personale, all'attività comune della società e si espone al rischio di impresa. Infatti il socio conferente corre il rischio di non ricevere alcuna remunerazione per l'apporto se la società non consegue utili e corre anche il rischio ulteriore di perdere in tutto o in parte il valore del conferimento se la società subisce perdite (Campobasso, 2011).

Possono essere oggetto di conferimenti tutti i beni e servizi (per le Spa sono esclusi i conferimenti di servizi) soggetti a valutazione economica.

Il principio dei conferimenti che si desume dal citato articolo 2247 c.c. deve essere correlato con la disciplina dei conferimenti che riguardano ogni tipo di società.

La disciplina dei conferimenti per le Spa è contenuta nella sezione IV del libro V del codice civile dall'art. 2342 all'art. 2345, alla quale fanno riferimento anche le altre società di capitali ad eccezione della Srl, normata dagli artt. 2464 – 2466, che si discosta principalmente per la differente possibilità di poter conferire anche prestazioni d'opera o di servizi.

Possono essere oggetto di conferimento tutte le entità che sono suscettibili di valutazione economica, che i soggetti ritengono utili o necessarie allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Quindi i conferimenti possono avere ad oggetto:

- denaro;
- crediti;
- beni in natura (a titolo di proprietà o di godimento);
- servizi.

Sono considerati conferimenti di beni in natura anche i conferimenti d'azienda e il conferimento di partecipazioni i quali verranno approfonditi nei rispettivi capitoli.

Per quanto riguarda il valore dei conferimenti, i soci possono attribuire partecipazioni al capitale di valore inferiore a quello dei conferimenti (in tal modo, il sovrapprezzo andrà ad incrementare il patrimonio della società, senza diretta imputazione al capitale sociale). Viceversa, per le società di capitali l'atto costitutivo può assegnare azioni o quote in misura non proporzionale al

conferimento, così da dare importanza anche agli apporti dei soci che non possono formare oggetto di conferimento (come, ad esempio, l'esperienza e le idee).

I conferimenti a favore delle società di capitali, possono avvenire in sede di costituzione o, successivamente, quando la società è già stata costituita.

A tal fine possiamo distinguere tra:

- i conferimenti eseguiti in sede di costituzione, anche noti come conferimenti iniziali;
- i conferimenti effettuati nel caso in cui venga meno la pluralità dei soci;
- i conferimenti effettuati in sede di aumento di capitale.

1.2 Conferimenti in denaro

Relativamente ai conferimenti nelle società di capitali, se non è disposto diversamente nell'atto costitutivo, i conferimenti devono essere effettuati in denaro (per le Spa art. 2342 comma 1, c.c., per le Srl art. 2464 c.c.).

La normativa è differente a seconda se la società è costituita:

- con un unico socio;
- con due o più soci.

Se si tratta di società unipersonale, cioè partecipata da un unico socio, quest'ultimo deve versare per l'intero ammontare dei conferimenti.

Se si tratta di società pluripersonale, i soci devono versare presso una banca almeno il 25% del capitale sottoscritto.

È interessante notare subito che, con riferimento ai conferimenti in denaro che sono i più frequenti, si registra una parziale deroga al principio di effettiva ed immediata formazione del capitale.

Nelle Spa, l'obbligo di versare il 25% dei conferimenti in denaro si riferisce, oltre che al complessivo capitale sociale, anche all'ammontare del conferimento dovuto per ciascuna azione, in modo che tutte le azioni siano liberate per i 25 centesimi del loro valore nominale.

Dunque, all'interno degli artt. 2342 e 2464, c.c., convivono due regole opposte e che hanno diversi effetti sulla formazione del capitale: per quanto riguarda le quote di capitale sottoscritte da chi conferisce entità diverse dal denaro, il capitale deve essere integralmente formato sin dalla costituzione della società; per quanto riguarda, invece, le quote di capitale sottoscritte da chi conferisce denaro, il capitale può risultare formato solo nella misura minima di un quarto dell'obbligo assunto dal socio. Nel primo caso nessun debito residua a carico del socio, nel secondo, al contrario, residua un debito di importo maggiore di quanto adempiuto (Massamormile, 2021).

Il conferimento di denaro deve essere eseguito come l'articolo in esame stabilisce, cioè con il versamento dell'importo necessario presso una banca, di norma tramite

bonifico bancario che il socio dispone su un conto corrente bancario di cui è titolare la società, e di cui possono disporre esclusivamente gli amministratori.

Le scritture contabili a seguito di un conferimento in denaro nel conto corrente bancario intestato alla società, sono le seguenti:

Socio c/sottoscrizione	a	Capitale sociale	x	x
------------------------	---	------------------	---	---

Banca X c/c	a	Socio c/sottoscrizione	x	x
-------------	---	------------------------	---	---

Nelle Srl, il versamento può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, per un importo almeno corrispondente al versamento dovuto.

Quindi il socio può sottoscrivere la sua quota di capitale sociale senza versare immediatamente il denaro, ma prestando una garanzia (art. 2464, comma 4, c.c.).

I conferimenti in denaro possono essere consegnati agli amministratori della società soltanto una volta fornita la prova che la società è stata iscritta presso il Registro delle imprese (art. 2331, comma 4, c.c.).

Se entro 90 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo, o del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2329 c.c., l'iscrizione presso il Registro delle imprese

non è ancora avvenuta, i conferimenti devono essere restituiti ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia (art. 2331, comma 4, cc).

Non è permesso aumentare il capitale sociale se non sono stati completati tutti i versamenti.

Le azioni in cui i conferimenti non sono stati completati, sono considerate “non interamente liberate” ma possono essere trasferite, in quanto l'obbligazione a completare i conferimenti grava sia sull'alienante sia sull'acquirente.

1.3 Conferimento di crediti

Oltre al denaro, se è previsto dallo statuto, possono essere conferiti nelle società di capitale anche i crediti.

Il conferimento di crediti si ha quando il socio mette a disposizione della società un diritto di credito che egli ha nei confronti di un terzo, dove il socio garantisce alla società sia l'esistenza del credito sia la solvenza del debitore, cioè che esso sia in grado di adempiere all'obbligazione.

In tal caso però, nelle Spa, le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione.

Possono essere conferiti solo i crediti “cedibili” e l'art. 1260 c.c. individua tre casi di incedibilità dei crediti ai quali si riferisce il conferimento.

I crediti che hanno carattere strettamente personale, quando la cessione è vietata dalla legge oppure è esclusa su accordo delle parti.

I crediti strettamente personali sono quelli che, per la loro stessa natura, non sono idonei ad essere trasferiti, poiché sono relativi a prestazioni dove la persona del creditore assume rilievo importante.

In tali casi si ha un'incapacità oggettiva, in quanto è determinata dalle caratteristiche intrinseche al credito.

Si tratta di credito agli alimenti, credito per indennità di licenziamento, del credito verso il fideiussore che può essere ceduto soltanto con il diritto principale cui è collegato.

Vi sono poi crediti la cui cessione, e quindi conferimento, è vietata per legge.

In tale categoria rientrano sia divieti di carattere oggettivo, connessi alla causa del credito, sia divieti di carattere soggettivo, legati a classi di soggetti determinati.

Nell'ambito di divieti di cessione di carattere oggettivo rientrano i crediti vantati verso lo Stato o altre Pubbliche Amministrazioni, dove la cessione è inefficace in mancanza dell'adesione della pubblica amministrazione debitrice.

Sono considerati divieti di carattere oggettivo anche l'inibizione di cessione dei crediti per stipendi, pensioni o salari dei dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito di divieti di carattere soggettivo, rientrano quelli di cui all'art. 1261, comma 1, c.c., relativo ai crediti litigiosi (Malavasi, 2017).

La cedibilità del credito, poi, può essere convenzionalmente esclusa (art. 1260, secondo comma, c.c.) mediante un accordo tra le parti.

Tuttavia il patto non è opponibile al cessionario, salvo che si provi che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Il conferimento si considera effettuato nel momento in cui viene effettuata la cessione del debitore, o quando questi abbia accettato (art. 1264, comma 1, c.c.), ciò significa che:

- non è necessario l'effettivo pagamento;
- la società alla quale è stato conferito il credito può richiedere il pagamento al debitore ceduto, con la conseguente liberazione del conferente, solo dopo la notifica al debitore o dopo la sua accettazione.

Si ritiene che il socio non possa partecipare alla costituzione di una società conferendo, per compensazione, un credito vantato verso la società (siccome egli vanterebbe un credito verso un soggetto ancora inesistente). La compensazione sarebbe, invece, possibile in sede di aumento del capitale sociale.

Il conferimento di crediti da parte del socio, a livello contabile, viene eseguito come segue in partita doppia da parte della società conferitaria:

Socio c/sottoscrizione	a	Capitale sociale	x	x
<hr/>				
Crediti	a	Socio c/sottoscrizione	x	x
<hr/>				

1.3.1 Relazione di stima e valutazione

Per conferimento di crediti, così come per il conferimento di beni in natura, è necessaria una relazione giurata di stima, di un esperto nominato dal tribunale, per le Spa, e tale relazione deve essere allegato all'atto costitutivo, al fine di accertare il valore del credito o dei crediti conferiti.

Per quanto riguarda la relazione, parleremo nel capitolo successivo.

La valutazione dei crediti deve pervenire a determinare il loro presumibile valore di realizzo.

Per i crediti la cui scadenza sia lontana nel tempo (quindi crediti pluriennali) e qualora non siano previsti interessi o siano previsti in misura insufficiente, l'importo deve essere attualizzato.

Il socio che conferisce il credito, risponde dell'insolvenza del debitore nei limiti indicati dall'art. 1267 c.c. per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

Ciò significa che in caso di insolvenza del debitore ceduto, il socio risponde nei confronti della società nel limite del valore assegnato al suo conferimento, cioè nel limite delle azioni o quote assegnate in cambio, oltre al rimborso delle spese e ai relativi interessi.

La posizione del socio conferente assume quindi un diverso rilievo nelle società di capitale rispetto a quella regolata dalla normativa comune secondo la quale, a

norma dell'art. 1267 c.c. *“il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia”*.

La garanzia viene comunque a presumersi dovendosi ritenere che non siano ammissibili patti di esclusione della garanzia (Bianchi, 2007).

Qualora il debitore ceduto risulti inadempiente, per il socio cedente equivarrà ad un mancato conferimento il quale provocherà l'esclusione dalla partecipazione alla compagine sociale per la quota relativa o il suo obbligo al versamento equivalente.

L'attenzione che si pone nel regolare il conferimento di crediti nelle società di capitale è giustificato dalla necessità di garantire l'effettività del capitale sociale e dell'affermazione del principio che non si può assumere la qualifica di socio senza conferire una quota: venuta a mancare questa, si rende necessario provvedere in proposito ai fini dell'uguaglianza di diritti e di obbligazioni che deve esistere tra tutti i contraenti.

Il mancato intervento del socio conferente al quale dovesse corrispondere l'inerzia degli altri soci, nel caso che il capitale versato non raggiungesse il limite minimo legale, costituirebbe causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, n. 4 c.c..

2. Conferimento di beni in natura

2.1 Aspetti generali

Nelle società di capitali, è possibile conferire beni in natura materiali (terreni, fabbricati, immobili, macchinari ecc.) ed immateriali (licenze, marchi, brevetti ecc.), che siano beni in proprietà o in godimento (usufrutto, uso, abitazione, locazione, comodato).

Particolari cautele però sono poste dalla norma, quando il capitale sociale viene costituito o aumentato con mezzi differenti dal denaro.

Così che gli interessi tutelati nel conferimento in natura sono duplici, concorrenti e di pari valore. Il primo interesse garantito dalla norma è quello dei soci che conferiscono o hanno già conferito denaro, a evitare che i soci conferenti beni in natura acquistino, mediante illegittima e ingiustificata sopravvalutazione di questi, partecipazioni sociali in misura superiore a quella loro dovuta in base al reale valore dei beni conferiti. Il secondo interesse è quello dei creditori sociali alla corrispondenza tra capitale dichiarato e capitale apportato (Busi, 2004).

Infatti, al fine di garantire la reale consistenza del capitale sociale, il soggetto che conferisce beni in natura o crediti per le Spa, deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società (art. 2343, comma 1, c.c.), mentre per le Srl, l'esperto può essere nominato dalla società.

2.2 Relazione giurata di stima art. 2343 c.c. art. 2464 c.c.

La relazione di stima dell'esperto, per quanto concerne le Spa è disciplinata nell'art. 2343, c.c., per le Srl invece è esplicitata nell'art. 2464 c.c., e deve contenere:

- la descrizione dei beni e dei crediti conferiti;
- i criteri di valutazione adottati;
- l'attestazione che il valore attribuito ai beni sia almeno pari a quello attribuito in funzione dell'aumento di capitale.

L'esperto, risponde degli eventuali danni causati alla società, ai soci ed ai terzi al quale si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti (art. 64 c.p.c.), in ordine alla responsabilità penale (interesse privato in atti d'ufficio, rifiuto di atti legalmente dovuti, falsa perizia, frode processuale ecc.), civile (in caso di colpa grave), disciplinare (avvertimento, sospensione o cancellazione dall'Albo).

L'inosservanza o la non puntuale osservanza della norma riguardo la presentazione della relazione giurata non è una condizione di validità del conferimento, ma è invece, in sede di costituzione, una condizione ostativa della stipulazione e dell'iscrizione della società nel Registro delle imprese.

Qualora manchino i requisiti previsti dalla legge per iscrivere l'atto, il notaio, chiamato ad effettuare il controllo di legalità dello stesso, può decidere di non procedere alla stipulazione dell'atto costitutivo.

2.3 Valutazione dei beni conferiti

Mentre nella valutazione dell'azienda o del ramo d'azienda si tende ad utilizzare metodi di tipo "patrimoniale-reddituale", così come metodi "finanziari", che sintetizzano complessivamente il valore conferito dell'azienda, nel conferimento dei singoli beni è preferibile, e anche più aderente alla norma, una valutazione di tipo "patrimoniale" (Piacentini, 2010).

A riguardo della valutazione dei beni materiali ed immateriali secondo il metodo "patrimoniale", rimando al capitolo sulla valutazione d'azienda inerente.

2.4 Controllo degli amministratori

Gli amministratori delle Spa devono, nel termine di 180 giorni dalla iscrizione della società nel Registro delle imprese, controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e se sussistono fondati motivi, procedere alla revisione della stima (art. 2343, comma 3, c.c.). L'atto costitutivo può prevedere che, in caso di revisione della stima, si abbia una differente ripartizione delle % di partecipazione

fra gli azionisti, fermo restando che la somma dei conferimenti residui sia maggiore/uguale al capitale sociale (Orsi, 2018).

Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni restano inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Inoltre, dal momento che il controllo degli amministratori sulla relazione di stima dell'esperto non è soggetto ad alcun requisito formale, la conferma del valore di stima e l'iscrizione di esso nel bilancio della società da parte degli amministratori, implica il positivo espletamento del controllo e, per l'effetto, la cessazione del divieto di alienazione delle partecipazioni (Cass. 29 dicembre 2011 n. 30020).

2.5 Documentazione

Il socio che effettua il conferimento di beni o crediti, deve presentare la relativa documentazione, la quale deve essere allegata all'atto costitutivo, e dalla quale deve risultare il valore attribuito ai conferimenti e che sussistano le condizioni richieste dall'art. 2343-ter, comma 3, c.c.

Questo avviene al fine di garantire la possibilità a terzi di verificare il contenuto di detto documento presso il Registro delle Imprese dove è iscritta la società.

La documentazione quindi può consistere:

- nella elaborazione o riproduzione scritta del calcolo della media ponderata, effettuato dalla stessa società di gestione del mercato o da imprese di

diffusione ed elaborazione di dati dei mercati finanziari, che rendano disponibili le medie ponderate dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario oggetto di conferimento (nell'ipotesi di cui all' articolo 2343-ter, comma 1, c.c.);

- nel bilancio d'esercizio (un suo estratto, relativo alle parti da cui risulti il valore dei beni da conferire) nonché, qualora il valore dei beni non sia leggibile dallo Stato patrimoniale o dalla nota integrativa, anche in un estratto del libro inventari o delle scritture contabili dalle quali risulti il valore del bene oggetto di conferimento, oltre che la relazione di revisione, dalla quale non devono emergere rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento.

2.6 Deposito presso ufficio del Registro delle imprese

Gli amministratori oltre a dover svolgere i controlli richiesti per i conferimenti in natura sopra specificati, qualora ritengano idonei i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto, nel termine di 30 giorni dall'iscrizione della società, depositano presso l'ufficio del Registro delle imprese una dichiarazione contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore ad essi attribuito, l'indicazione della fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; l'attestazione che tale valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo; la

dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione; l'attestazione dell'idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto di cui all' comma 2, lett. b), c.c. (articolo 2343-quater , comma 3, c.c).

2.7 Aspetti fiscali - art. 9 TUIR

Ai fini delle imposte dirette, il D.P.R. 22 dicembre 1987 n. 917, di seguito indicato come "TUIR", regola l'operazione di conferimento di beni nelle disposizioni dell'art. 9 del TUIR.

Il comma 2 dell'articolo 9 del TUIR prevede che *"...in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti, si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese"*.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 9 del TUIR, il conferimento di beni, è un'operazione "realizzativa".

La plusvalenza a seguito del conferimento risulta determinata dalla differenza tra (art. 86 TUIR):

- il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione;
- il costo dei beni.

Il corrispettivo si determina quindi in base al comma 2 dell'art. 9 TUIR e in base al comma 4 del medesimo articolo che riporta *“il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo”*.

In primis si può affermare che la disposizione fa riferimento ai conferimenti di beni e dei crediti, escludendo i conferimenti di opere e servizi.

Per determinare il corrispettivo, è necessario far riferimento al valore dei beni conferiti indipendentemente dal tipo di bene che è ricevuto in controprestazione, cioè indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di proporzionalità.

La ratio della disposizione contenuta nell'articolo 9 del TUIR, come chiarisce l'Agenzia delle Entrate (circolare 16 marzo 2005 n. 10/E), è quella di evitare i salti di imposta che si possono verificare qualora la società conferitaria riconosca maggiori valori fiscali dei beni conferiti.

Quindi si vuole tassare questi valori in capo al conferente.

Qualora però la conferitaria non rilevi i maggiori valori, non verrà generata plusvalenza tassabile.

L'ultimo comma dell'art. 9 del TUIR, infine, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che impostano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, nonché per i conferimenti in società.

2.7.1 Imposte indirette

Gli atti di conferimento di beni immobili in società possono essere assimilati ad un atto di cessione immobiliare così che possono essere soggetti ad IVA o imposta di registro.

Dal punto di vista dell'imposizione indiretta, i conferimenti sono disciplinati:

- dall'art. 2 comma 3, lett. b) del DPR n. 633/72, che ha fini IVA, assimila i conferimenti aventi ad oggetto beni diversi dalle aziende, alle cessioni;

- dall'art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86, che disciplina l'applicazione all'imposta di registro.

Inoltre, avendo l'obbligo di trascrizione nei registri immobiliare e la voltura catastale, i conferimenti determinano anche l'obbligo di corrispondere le imposte ipotecaria e catastale.

2.7.1.1 IVA

L'art. 2 comma 3, lett. b) del DPR n. 633/72, esplica che *“non sono considerate cessioni di beni le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda”*.

Si considerano quindi cessioni tutti i conferimenti che hanno per oggetto beni diversi dalle aziende. Quindi, ad esempio, il conferimento di beni immobili in società, segue il regime IVA che si applica alle cessioni immobiliari a titolo oneroso.

Per individuare il regime IVA applicabile ai conferimenti, si deve valutare:

- il soggetto che conferisce l'immobile;
- la natura del bene conferito (fabbricato abitativo/strumentale).

Sono considerati fuori campo IVA, i conferimenti di beni immobili operati da soggetti privati, così che il conferimento è soggetto esclusivamente ad imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Qualora il soggetto che conferisce il bene non è un soggetto “privato”, l’IVA verrà applicata secondo la natura del bene conferito in relazione al soggetto che conferisce.

In caso di fabbricati strumentali, il conferimento è imponibile IVA se:

- colui che effettua il conferimento è l’impresa di costruzione o ristrutturazione ed il conferimento avviene entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori;
- in presenza di opzione per l’imponibilità espressa in atto a determinate condizioni.

In caso di fabbricato abitativo se:

- il conferente è impresa di costruzione o ristrutturazione ed il conferimento avviene nei 5 anni dall’ultimazione dei lavori.

In caso di fabbricati abitativi, in applicazione di quanto disposto dall’art. 10, comma 1, n. 8-bis e 8-ter e 27-quinquies, del DPR n. 633/72, risultano esenti IVA i conferimenti:

- per i fabbricati abitativi, in ogni caso, se colui che effettua il conferimento è un soggetto diverso dall’impresa di costruzione o ristrutturazione;

- per i fabbricati strumentali, se colui che opera il conferimento è un soggetto diverso dall'impresa di costruzione o ristrutturazione.

Ove il conferimento risulti imponibile ad IVA, l'imposta si applica con le aliquote determinate dalle tabelle allegate al citato DPR n. 633/72, in base alla tipologia di bene assegnato.

2.7.1.2 Imposta di registro

Un aspetto importante quando si decide di effettuare un conferimento è quello che riguarda l'applicazione dell'imposta di registro che grava sul soggetto conferente.

Gli articoli 50 e 51 del DPR n. 131/86 stabiliscono che in caso di costituzione o aumento di capitale mediante conferimento di immobili, l'imposta di registro è proporzionale.

L'imposta in questione, si calcola applicando l'aliquota specifica per la tipologia di immobile, alla base imponibile dell'imposta che si ottiene:

$$\begin{array}{rcccccc}
 \textit{Base} & & & & & & \\
 \textit{imponibile} & = & \textit{Valore dei} & - & \textit{Passività ed} & - & \textit{Spese ed} \\
 & & \textit{beni} & & \textit{oneri} & & \textit{oneri} \\
 & & \textit{conferiti} & & \textit{accollati} & & \textit{inerenti alla} \\
 & & & & & & \textit{costituzione}
 \end{array}$$

- Il valore dei beni conferiti è quello risultato da perizia giurata di stima redatta da un esperto;

- le passività ed oneri sono quelli sostenuti dalla società e relativi agli immobili conferiti;
- le spese oneri sono determinate forfettariamente.

3. Conferimento d'azienda

3.1 Aspetti civilistici dell'operazione, inquadramento generale

Nell'ambito della disciplina dei conferimenti di beni in natura, rientra anche il conferimento dell'intera azienda o di un ramo dell'azienda stessa.

Come conferimento, intendiamo l'operazione per cui un'azienda oppure un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito vengono conferiti/apportati ad un ente giuridicamente diverso dall'impresa conferente, come contropartita l'impresa riceve, non denaro, ma azioni/quote della società a cui ha effettuato l'apporto (Confalonieri, 2021).

Quindi il conferimento si distingue dalla cessione dell'azienda, in quanto, nella cessione di azienda il cedente riceve del denaro, mentre nel conferimento d'azienda il conferente non ottiene denaro bensì azioni o quote della conferitaria, a seconda che trattasi di una società per azioni o società a responsabilità limitata.

Prima di illustrare l'operazione, è opportuno definire la nozione di azienda, la quale a norma dell'art. 2555 c.c. *“l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”*.

Possono formare oggetto di conferimento sia l'intera azienda sia un ramo aziendale strutturato organizzato e dotato di autonoma capacità di reddito.

Nonostante sia utilizzato nella prassi, l'istituto non è espressamente previsto dalla normativa civilistica, ma è generalmente riconosciuto dalla dottrina prevalente dalla quale si percepisce che a tale operazione sono applicabili le disposizioni civilistiche che regolano l'istituto della cessione d'azienda (Balducci, 2007).

Sempre dal punto di vista civilistico si dovrà fare riferimento alla disciplina generale in materia di conferimento dei singoli beni, artt. 2342-2345 c.c., norme che prevedono la stima giurata di un perito, qualora si vada a conferire in società di capitali.

L'operazione vede due soggetti distinti, la società conferente, cioè il soggetto che conferisce l'azienda o il ramo aziendale in cambio di azioni o quote, e la società conferitaria, già esistente o neo costituita (NEWCO), cioè la società che riceve il complesso/ramo aziendale.

Dal punto di vista giuridico, il conferimento d'azienda in società deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2557 e seguenti del Codice Civile per la cessione d'azienda.

Pertanto per il trasferimento dei crediti, dei debiti e dei contratti in essere alla data di effetto dell'operazione, si applica la disciplina vigente in materia di trasferimento d'azienda contenuta negli articoli 2558, 2559 e 2560 del Codice.

3.1.1 Relazione di stima ex art. 2343 c.c.

La nomina del perito per la relazione di stima varia secondo il tipo di società di capitali che effettua il conferimento.

Per i conferimenti nelle società per azioni, il perito deve essere nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c. il quale dovrà valutare il complesso da apportare.

La perizia deve contenere una serie di informazioni e cioè *“la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione eseguiti”*.

La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo e, una volta completato il procedimento di costituzione, deve restare depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.

Il perito deve indicare il metodo di valutazione che ha usato per determinare il valore del complesso aziendale oggetto di conferimento, come illustrato nel prossimo paragrafo.

Il valore che risulterà dalla perizia, è un valore vincolante e sarà quindi il valore massimo di iscrizione dei beni conferiti nella società conferitaria.

Durante lo svolgimento della perizia, l’esperto dovrà effettuare una serie di verifiche dell’azienda conferita o del ramo aziendale, a livello generale e a livello specifico.

Pertanto, i metodi di valutazione tengono conto sia degli aspetti patrimoniali sia dei profili reddituali.

La fonte primaria di ogni informazione per la valutazione aziendale è costituita dal bilancio di esercizio.

Di fatto, il perito, al fine di redigere la relazione di stima predispone un bilancio “straordinario” a valori correnti sulla base della situazione a valori contabili fornita dalla conferente.

In generale, la data della perizia non deve essere “troppo” antecedente rispetto all’atto di conferimento.

A riguardo, si è espresso il Consiglio Notarile di Milano, il quale, nel 2001, riteneva accettabile una situazione antecedente non oltre quattro mesi dalla data della delibera di aumento di capitale o dell’atto costitutivo (Consiglio Notarile di Milano, 2001).

Sempre il Consiglio Notarile di Milano, si è espresso nel 2011, affermando di considerare accettabile una relazione di stima che si riferisca ad una data non anteriore al termine di sei mesi rispetto all’esecuzione del conferimento, infatti “*in forza dell’applicazione analogica del termine prescritto dagli artt. 2343-ter, comma 2, lettera b) e 2440, comma 4, c.c., può ritenersi sufficientemente aggiornata una relazione di stima che si riferisca a una data antecedente il termine di sei mesi rispetto alla esecuzione del conferimento*” (Consiglio Notarile di Milano, 2011).

Nel periodo intercorrente tra la data di riferimento della perizia di stima e la stipula dell'atto di conferimento, l'insieme di beni oggetto di conferimento può subire alcune modifiche dovute al normale svolgimento dell'attività aziendale.

In questo caso, è necessario redigere un'ulteriore situazione patrimoniale alla data dell'atto di conferimento.

Infatti beni non più esistenti in quanto ceduti o eliminati tra la data di riferimento della perizia e quella di attuazione del conferimento non possono essere valutati come conferibili.

Viceversa, i beni che nel periodo in esame sono stati acquistati o prodotti devono essere identificati e valutati al relativo costo di acquisizione o di riproduzione.

Inoltre se il patrimonio trasferito all'atto del conferimento non si discosta in modo significativo da quello valutato in sede di perizia, le eventuali differenze devono essere conguagliate in denaro. Viceversa, se il valore si discosta in modo significativo sarà necessario un aggiornamento della stima da parte del perito.

Il valore assegnato in base alla relazione di stima ha carattere provvisorio. Infatti, entro 180 giorni dall'iscrizione della società, gli amministratori, in caso di Spa, devono controllare le valutazioni e, se ci sono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.

3.1.2 Valutazione d'azienda

Le vigenti norme di legge non indicano i criteri di valutazione da adottare nelle operazioni di conferimento, rimane compito dell'esperto incaricato la scelta dei metodi valutativi da utilizzare per rappresentare il valore dell'azienda.

Questo implica che il perito dovrebbe orientare la sua scelta verso metodi che siano consoni alla realtà economica da stimare, all'attività svolta, al settore di appartenenza e alle caratteristiche e dinamiche gestionali.

L'obiettivo principale rimane quello di stimare il valore dell'azienda da conferire, con una valutazione che deve essere prudentiale nell'esprimere un valore che sia assolutamente non superiore a quello effettivo.

Ricordiamoci che il perito, va a stimare il valore aziendale, al fine di conferire l'azienda stessa e quindi per garantire l'integrità e l'effettività del capitale aziendale, a tutela dei creditori e dei terzi.

L'art. 2343, comma 1, c.c., nella precedente formulazione, esigeva, espressamente, dall'esperto la descrizione dei beni e dei crediti conferiti e l'attribuzione del loro valore, sottintendendo che la descrizione dovesse essere "analitica" e la valutazione "distinta". Con la riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6 del 17/1/2003) non viene più richiesta al valutatore l'assegnazione specifica dei valori ai beni e ai crediti conferiti (Balducci, 2019).

Quindi vi è libera scelta nel metodo valutativo adottato dal perito per andare ad indicare il valore del complesso aziendale da conferire.

I metodi di valutazione aziendale utilizzati per una valutazione d'azienda ai fini del conferimento della stessa, possono essere:

- metodi patrimoniali,
- metodi reddituali,
- metodi finanziari,
- metodi misti.

3.1.2.1 Metodi patrimoniali

I metodi patrimoniali valutano l'azienda identificando il capitale economico con il valore del patrimonio netto rettificato.

L'azienda viene valutata considerando il suo patrimonio, a prescindere dalla redditività prospettica che essa sarà in grado di generare e, per tali ragioni, le metodologie in questione vengono alternativamente definite “metodi basati su grandezze stock”.

Ciò che rileva, ai fini valutativi, è solo il patrimonio esistente al momento della stima, considerando l'impiego di capitale che un generico investitore dovrebbe effettuare per istituire una nuova impresa dotata di struttura patrimoniale (elementi attivi e passivi) perfettamente identica (in tutte le sue caratteristiche) a quella cui si riferisce la valutazione (Paolucci, 2017).

I sistemi patrimoniali di valutazione, di solito largamente diffusi in quanto abbinati ad altri metodi, si fondano sul principio di valutazione analitica dei

singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il capitale (Brescia e Muraca, 2010).

Ogni elemento del passivo e dell'attivo viene valutato distintamente, e mentre gli elementi del passivo vengono valutati nella loro totalità, quelli dell'attivo devono essere distinti tra:

- voci contabilizzate, cioè tutti i beni materiali ed immateriali presenti in bilancio;
- voci immateriali non contabilizzate, ma con valore di mercato;
- voci immateriali non contabilizzate e senza valore di mercato.

La valutazione secondo i metodi patrimoniali si caratterizza per una stima analitica a valori correnti o di sostituzione.

Stima analitica perché vengono valutati distintamente ciascun elemento del patrimonio.

A valori correnti in quanto basata sui prezzi di mercato nel momento in cui si effettua la valutazione, mentre nel caso in cui professionista non disponga di un valore di mercato, il costo di sostituzione è inteso come il costo di acquisto o ricostruzione di un bene analogo.

I metodi patrimoniali possono quindi esser distinti in:

- metodo patrimoniale semplice, il quale considera nella valutazione tutti i beni materiali ed immateriali contabilizzati, escludendo quelli non contabilizzati;

- metodo patrimoniale complesso, che considera nella valutazione del capitale economico oltre i beni materiali e immateriali contabilizzati, anche i valori immateriali non contabilizzati.

Metodo patrimoniale semplice

Il metodo patrimoniale semplice considera il valore dell'azienda pari al valore del capitale netto opportunamente rettificato:

Valore dell'azienda	=	Patrimonio Netto	(Patrimonio netto	
<i>stimato con il metodo patrimoniale semplice</i>		Rettificato	revisionato	+
		<i>Espresso a valori correnti</i>	plusvalenze	-
			minusvalenze)	

Inizialmente si parte dalla situazione contabile aggiornata della società nei termini sopra descritti, si analizzano le voci dell'attivo e del passivo, al fine di verificare la reale consistenza delle stesse, e la loro corretta contabilizzazione revisionando i criteri di redazione e valutazione utilizzati.

Al fine di esprimere il valore dell'azienda, si devono effettuare le dovute rettifiche per esprimere gli elementi dell'attivo e del passivo a "valori correnti".

A seguito delle rettifiche, avremo determinato le plusvalenze o le minusvalenze che andranno a modificare il valore del patrimonio netto di bilancio.

Gli step in cui si può riassumere tale metodo sono i seguenti:

1. Analisi del bilancio d'esercizio o della situazione infrannuale, qualora l'operazione straordinaria avvenga non in concomitanza della chiusura del bilancio d'esercizio;
2. Verifica del corretto impiego delle regole contabili nella stesura delle varie voci di bilancio (come ad esempio la corretta valutazione dei crediti, del magazzino, ecc.);
3. Espressione a valori correnti (di mercato o di stima) degli elementi attivi e passivi andando ad effettuare le eventuali rettifiche ai valori, determinando plusvalenze o minusvalenze;
4. Determinazione del patrimonio netto rettificato.

La revisione delle attività e delle passività e della loro espressione al valore corrente, può essere omessa nel caso in cui il bilancio o la situazione infrannuale sia stato certificato da un revisore legale o da una società di revisione (art. 2343-ter c.c.).

I metodi patrimoniali quindi, si basano su una stima analitica delle poste attive e passive e ciascun elemento è valutato come se dovesse essere conferito distintamente.

Di seguito verranno analizzati i principali asset patrimoniali valutati secondo il metodo patrimoniale.

Bene contabilizzato

Valutazione

Immobilizzazioni materiali

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, spesso l'esperto valutatore non ha le competenze necessarie e sufficienti per poterne stimare il valore, quindi chiede l'assistenza professionale di un perito indipendente

Le immobilizzazioni tecniche, ai fini valutativi, possono essere divise in due gruppi:

- *i beni che hanno un valore di mercato;*
- *i beni che non hanno un valore di mercato in quanto non disponibile poiché lo scambio è poco frequente.*

*Per i beni che hanno un **valore di mercato**, la stima valutativa è relativamente semplice, poiché vengono stimati con il criterio del prezzo corrente, tenuto conto del loro stato d'uso.*

Si tratta generalmente dei terreni, fabbricati, automezzi, aeromobili, motoveicoli, macchinari ed attrezzature.

*Per i beni di cui **non si dispongono di prezzi di mercato** invece, vengono utilizzati due criteri di valutazione:*

- *al costo di riproduzione;*
- *al costo di sostituzione.*

Il costo di riproduzione si intende il costo che si dovrebbe sostenere per riprodurre un bene analogo a quello oggetto di valutazione

Il costo di sostituzione invece valuta il bene in base al costo di acquisto di un bene analogo, con stessa utilità, ma di tecnologia corrente.

Con entrambi i criteri è necessario operare una serie di abbattimenti per ottenere una congrua rettifica dei valori in ragione dell'usura e del deperimento fisico, dell'obsolescenza e di ogni altro fattore di inferiorità dei beni esistenti rispetto ad un complesso di nuova costituzione (D. Balducci, 2000).

Il deperimento fisico-tecnico consiste in una perdita di valore economico conseguente all'uso. Di solito viene calcolato in proporzione alla vita residua del bene e la sua vita utile.

L'obsolescenza rappresenta l'inadeguatezza del bene a svolgere specifiche funzioni, o perché vecchio, o perché tecnologicamente superato, o perché inadatto.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni tecniche acquisite in leasing, le stesse andranno considerate sia fra gli elementi attivi, per un valore di stima determinato secondo le indicazioni precedenti, sia fra gli elementi passivi, per un valore risultante dall'attualizzazione al tasso corrente dei canoni di leasing ancora da versare e del prezzo di riscatto finale (Brescia e Muraca, 2010).

Terreni

Per quanto riguarda i terreni, è necessario dividere i terreni edificabili, dai terreni agricoli.

I terreni edificabili vengono valutati:

- al valore di mercato, riferendosi a prezzi praticati per terreni simili prendendo in considerazione l'ubicazione, il coefficiente edificatorio per metro cubo e la destinazione dell'area;
- al valore di trasformazione, dato dalla differenza tra il valore finale attualizzato degli immobili realizzabili e il costo attualizzato per costruirli.

I terreni agricoli vengono valutati:

- al prezzo di mercato;
- attualizzando i redditi provenienti dai terreni (es rendita coltivazione)

Fabbricati

I fabbricati vanno distinti in base alla loro destinazione.

*I fabbricati detenuti per **uso commerciale** vengono valutati al valore di mercato sulla base di recenti negoziazioni similari (prezzo al mq in base all'ubicazione).*

*I fabbricati detenuti come **investimento** invece, possono essere valutati:*

- al costo di ricostruzione, cioè valutato ipotizzando la ricostruzione ex novo di un fabbricato uguale a quello oggetto di valutazione;
- al valore di mercato, è una valutazione al prezzo corrente, sulla base di negoziazioni simili;
- al valore di capitalizzazione del reddito, si utilizza spesso nelle società immobiliari e si determina applicando al reddito la formula di capitalizzazione. La rendita è rappresentata dai canoni di locazione dell'immobile.

$$\text{Valore} = \text{Reddito} / \text{tasso di capitalizzazione}$$

Partecipazioni

Per la valutazione delle partecipazioni bisogna distinguere se la partecipazione è iscritta nell'attivo circolante o nelle immobilizzazioni.

Qualora fosse iscritta **nell'attivo circolante** la valutazione deve essere fatta al **minore** tra il costo di acquisto e il valore desumibile dall'andamento di mercato.

Per le partecipazioni **iscritte nelle immobilizzazioni** invece, la valutazione dipende se la partecipazione è di controllo o non di controllo (art. 2359 c.c.).

Se la partecipazione è di controllo, deve essere valutata in base al valore del capitale economico della partecipata. Può essere riconosciuto un "premio" intorno al 30%, alla partecipazione totalitaria, per il controllo assoluto della società.

Se invece la partecipazione non è di controllo, la valutazione si può fare:

- al prezzo di mercato, se disponibile;
- al patrimonio netto contabile/economico della partecipata alla data di valutazione.

Per le partecipazioni di minoranza si può ridurre il valore della quota per una percentuale dal 15% al 50%.

Titoli

I titoli, possono essere divisi tra i titoli quotati in borsa e i titoli non quotati.

Per i **titoli quotati** si fa riferimento all'andamento di mercato, valutati in base al loro corso borsistico.

Per i **titoli non quotati** in mercati regolamentati invece, vanno valutati al loro valore nominale se il rendimento è in linea con quello espresso dal mercato, altrimenti il valore nominale deve essere rettificato. Se il tasso di rendimento dell'obbligazione risulta inferiore rispetto ai tassi correnti si avrà una minusvalenza. Viceversa se il tasso di rendimento è superiore a quello di mercato si rileva una plusvalenza.

Per quanto concerne le rettifiche, le minusvalenze o le plusvalenze possono essere calcolate come valore attuale dei minori o maggiori interessi che il titolo offrirà fino alla scadenza; oppure un secondo metodo determina il valore del titolo ricorrendo, per analogia, alle quotazioni vigenti per i titoli quotati aventi caratteristiche omogenee con il titolo da valutare (Brescia e Muraca, 2010).

Rimanenze di magazzino

La valutazione delle rimanenze di magazzino rappresenta sicuramente uno dei momenti più delicati e complicati per l'esperto nominato.

Le rimanenze vengono valutate al valore corrente.

A livello pratico però, il calcolo del valore corrente differisce a seconda della tipologia di rimanenza da valutare.

I **prodotti finiti** vengono valutati al prezzo di mercato oppure al minore valore tra il costo di produzione e il costo medio di vendita, depurati dei futuri costi di vendita o di commercializzazione.

Per i prodotti obsoleti deve essere applicata una percentuale di abbattimento anche molto alta.

I **semilavorati**, vengono valutati in base al costo annuale di produzione, in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori alla data di valutazione. Oppure può essere assunto un valore proporzionale al valore del prodotto finito tenuto conto del diverso stadio di lavorazione.

Per le **materie prime** si adotta il prezzo di acquisto più recente o il valore di sostituzione.

Crediti e debiti

Il valore dei crediti è dato dal valore nominale, cioè espresso sui documenti che hanno originato il credito, rettificato in previsione di minori entrate dovute alle eventuali inesigibilità.

I crediti devono essere valutati al loro presumibile valore di realizzo mediante iscrizione al passivo, se necessario, di un apposito fondo svalutazione (art. 2426 c.c.).

Per i crediti per i quali si prevede rischi di insolvenza futura, si può applicare un'aliquota forfettaria di svalutazione.

I debiti, vengono valutati al loro valore nominale.

Fondi di accantonamento per oneri e rischi

Di questa categoria fanno parte tra gli altri:

- fondo TFR
- fondo manutenzioni straordinarie,
- fondo imposte da liquidare
- ecc.

L'esperto valutatore deve verificare le motivazioni per cui sono stati creati e le eventuali rettifiche dipendono dal grado di attendibilità dei valori contabili revisionati assunti come dati di base.

Metodo patrimoniale complesso

Nel metodo patrimoniale semplice sono considerati nella valutazione, dopo essere stati opportunamente espressi a valori correnti, tutti i beni materiali e immateriali

contabilizzati; il metodo patrimoniale complesso invece, tiene conto anche degli elementi immateriali non contabilizzati.

Secondo tale metodo, il valore dell'azienda è dato dal patrimonio netto rettificato, stimato con il metodo patrimoniale semplice, e il valore delle immobilizzazioni non contabilizzate:

Valore	=	Patrimonio netto	+	Valore
dell'azienda		rettificato		Immobilizzazioni
<i>stimato con il</i>		<i>espresso a valori</i>		immateriali non
<i>metodo</i>		<i>correnti secondo il</i>		contabilizzate
<i>patrimoniale</i>		<i>metodo</i>		
<i>complesso</i>		<i>patrimoniale</i>		
		<i>semplice</i>		

I beni immateriali non contabilizzati, sono risorse che, anche se non “visibili” in bilancio, sono incorporate nell'azienda.

Possono essere ad esempio:

- know-how (strategico, tecnologico, di marketing, manageriale),
- credibilità dell'azienda,
- contratti,
- brevetti,

- marchi,
- diritti,
- licenze,
- capitale umano,
- ecc.

Il metodo patrimoniale complesso, può essere di primo grado, se vengono compresi nella valutazione anche i beni immateriali non capitalizzati, purché con valore di mercato in quanto trasferibili autonomamente, come ad esempio marchi, brevetti, diritti di concessione ecc.

Oppure metodo patrimoniale complesso di secondo grado, se oltre a quanto previsto nel metodo di primo grado, vengono valutati anche i beni privi di un valore di mercato, i quali sono cedibili solo unitariamente all'intero complesso aziendale, come ad esempio portafoglio clienti, capitale umano, know-how ecc.

Valutazione dei beni immateriali

In occasione dell'operazione di conferimento d'azienda, il perito deve valutare, qualora siano presenti, il valore dei beni immateriali, al fine di dare il giusto valore all'azienda in esame.

La valutazione dei beni immateriali può essere complicata, nella prassi ci sono due criteri:

- criteri empirici,
- criteri analitici.

Criteri empirici

I criteri empirici si fondano sull'osservazione pratica dei prezzi di mercato dei beni immateriali, identici per caratteristiche, dai quali discendono formule e parametri.

Di solito questi criteri vengono impiegati per la stima degli assets immateriali non dotati di autonomo valore di mercato (Paolucci, 2017).

Per questo il criterio in esame viene utilizzato per una stima aziendale secondo una valutazione patrimoniale complessa di secondo grado, dove gli intangibles non aventi valore autonomo vengono stimati in termini di quanto contribuiscono alla determinazione dei risultati economici, compresi nella valutazione dell'avviamento.

L'avviamento può così esser considerato come il maggiore valore che i beni aziendali immateriali e materiali assumono nel loro insieme in quanto parti della stessa azienda, organizzati e coordinati per uno scopo d'impresa comune.

La differenza tra il valore dell'azienda oggetto di valutazione e il valore di una presunta azienda identica, ma ex novo, con beni analoghi, rappresenta il valore dell'avviamento.

Nella pratica, per la loro valutazione, si applica un coefficiente (multiplo) ad una grandezza ritenuta rappresentativa dell'elemento immateriale da valutare (Paolucci, 2017).

Criteri analitici

I metodi analitici di valutazione degli assets immateriali sono considerati di maggiore affidabilità, poiché la stima viene rigorosamente supportata da fatti aziendali documentati.

I metodi analitici più utilizzati sono i seguenti:

- metodo del costo storico;
- metodo del costo di sostituzione o riproduzione;
- metodo dei redditi differenziali.

Il metodo del costo storico valuta il bene immateriale sulla base delle spese che si sono sostenute nel tempo al netto degli ammortamenti, qualora siano capitalizzati, e rettificati per il degrado che il bene può aver subito nel tempo.

Ad esempio il valore del software, oramai vecchi ma non ancora obsoleto, viene svalutato in base agli anni di "utilizzo" e a quelli rimanenti.

Il problema che ci si trova nell'utilizzare questo metodo, è quello di dover individuare quali sono stati i costi sostenuti, soprattutto quando il riferimento temporale è pluriennale.

Con il metodo dei costi di sostituzione o riproduzione si stimano i costi da sostenere per sostituire o riprodurre l'asset immateriale oggetto di valutazione.

Occorre individuare l'entità dell'investimento, per capire i benefici e l'utilità del bene, rettificare in base alla stima della residua utilizzazione ed infine attualizzare il suo valore.

Con il metodo dei redditi differenziali, il valore dell'asset immateriale è valutato in proporzione al contributo che potrà dare in termini di redditività aziendale. Con questo metodo occorre prevedere (stimare) i maggiori redditi futuri offerti dal bene immateriale oggetto di valutazione e calcolarne il valore attuale applicando un tasso di sconto per un arco di tempo sulla base della presumibile durata del bene.

Il metodo dei redditi differenziali ha una variante applicativa che basa la valutazione sulla stima della riduzione della redditività che l'azienda potrebbe subire, qualora perdesse il bene immateriale oggetto di valutazione.

Il valore del bene con questa variante metodologica viene calcolato con il valore attuale dei flussi reddituali che verrebbero meno se l'azienda perdesse la disponibilità del bene intangibles.

Di seguito riporto delle metodologie di valutazione di alcuni beni immateriali secondo i criteri sopra descritti.

**Bene
immateriale**

Valutazione

Clientela

*La clientela può essere valutata con il **metodo della Capitalizzazione dei redditi prodotti per un certo volume di vendite.***

Occorre visionare l'elenco e le schede dei clienti.

Considerare solo quelli che hanno effettuato un'ordinazione negli ultimi 12-15 mesi.

Successivamente si determina il giro d'affari medio degli ultimi 3-4 esercizi per ogni cliente e si moltiplica per il numero totale dei clienti. (l'analisi può essere fatta anche in base al valore medio)

Il margine operativo moltiplicato per il volume di vendite annuo (eventualmente pluriennale) che copre integralmente i costi fissi di struttura, capitalizzato con la formula della rendita perpetua o della rendita limitata, esprime il valore annuo della clientela.

Gli utili potenziali vanno prudenzialmente, valutati per circa 3-4 anni, attualizzandone il valore con un tasso che tenga in considerazione anche i rischi, aziendali e di mercato, che possono inficiare il risultato.

L'attualizzazione degli utili futuri è effettuata con un tasso che stima anche il grado di rischio, consentendo anche ad un'azienda momentaneamente in perdita (ma con buon nome, organizzazione ed esperienza) di avere una valutazione positiva.

I problemi di questa valutazione è che si dà il medesimo valore ad ogni cliente senza valutare la struttura, l'importanza, il possibile incremento, la puntualità dei pagamenti.

**Licenze
commerciali**

L'attività di alcune aziende viene esercitata tramite "licenza", ed essendo un bene immateriale, può essere valutato in sede di conferimento.

Il valore di una licenza varia anche a seconda della difficoltà di ottenimento.

I metodi di valutazione più diffusi sono:

- **Metodo della percentuale sul fatturato**, stima il valore della licenza sulla base di una percentuale sul fatturato annuo. La percentuale varia a seconda del settore nel quale opera l'azienda, in base alla localizzazione dei punti vendita e di altri eventuali elementi a discrezione dell'esperto valutatore. Il coefficiente moltiplicatore rispetto il fatturato può andare dal 10% al 130%, mediamente è intorno al 15-20%.
- **Metodo del valore per superficie**, stima il valore della licenza applicando un coefficiente di valore per ogni classe di superficie dei punti vendita. I coefficienti vengono aggiornati costantemente e determinano valori standard per mq. di superficie. Nella prassi italiana, tali coefficienti variano da euro 100.000 per superfici inferiori a 500 mq sino a euro 5.000.000 per superfici superiori a 10.000 mq. (Pellati e Rinaldi, 2003).
- **Metodo locativo**, stima il valore della licenza sulla base del costo degli affitti del punto vendita. Il costo degli affitti è in funzione della localizzazione aziendale e riflette l'importanza strategica dell'ubicazione. Si moltiplica il canone locativo per il numero di annualità necessarie per stipulare un nuovo contratto per un nuovo punto vendita, con ubicazione simile e medesime caratteristiche. Solitamente il numero di annualità considerato è tre (Balducci, 2000).

Marchio

Il marchio può essere valutato, tra gli altri, nei seguenti modi:

- **Metodo basato sui costi**, il quale valuta il marchio in base ai costi sostenuti dall'azienda per la sua creazione attualizzandoli per un numero di anni di prevedibile durata del bene immateriale. I costi considerati possono essere oneri di pubblicità, di marketing, di design, di ricerca, di sviluppo tecnico ecc.
- **Metodi economico-reddituali**, i quali valutano il marchio in funzione dell'apporto che lo stesso fornisce alla redditività dell'azienda.
 - a) Un primo metodo è basato **sull'attualizzazione dei redditi differenziali dati dal marchio**. I redditi differenziali vengono calcolati facendo la differenza tra il reddito dei beni dotati di marchio e i redditi dei beni sprovvisti del marchio. I risultati attualizzati possono essere rettificati ponderando l'incidenza del marchio sull'utile negli esercizi considerati. Considerando gli ultimi tre esercizi, si potrebbe dare un peso di 1/2 per l'anno in cui si valuta il marchio, 1/3 per l'anno precedente e 1/6 per l'anno prima.

L'attualizzazione viene considerata nel numero degli anni in cui si prevede la vita utile del marchio, che può essere di 10 anni fino a 20 anni.

- b) **Attualizzazione delle royalties**, cioè attualizzando i redditi o i flussi di cassa calcolati sulla base delle royalties ottenibili sul mercato. Il valore del marchio con questo metodo, è pari al valore attuale delle royalties rispetto al fatturato medio prospettico che il mercato è disposto a corrispondere per acquisire la licenza del marchio oggetto di stima. Le royalties oscillano tra l'1% e il 10% del fatturato*
- c) **Criterio del costo della perdita**, il quale valuta il marchio sulla base dei flussi operativi attualizzati che l'azienda perderebbe, qualora lo stesso (marchio) venga meno.*
- ***Metodo empirico**, consiste nel valutare il marchio applicando ad una grandezza significativa (es. fatturato, utile netto, ecc) un moltiplicatore indice della "forza del marchio". Nella prassi professionale il moltiplicatore oscilla da 0% al 20%, e risulta determinato dalla ponderazione di 7 fattori critici come: la leadership, stabilità, settore/mercato, trend, marketing, internazionalità, protezione legale (Balducci, 2000).*

Capitale umano *La forza lavoro e l'organizzazione del personale costituiscono elementi immateriali legati alle potenzialità future dell'azienda medesima.*

Il capitale umano può essere valutato con i seguenti metodi:

- ***Metodo basato sul costo storico**, con il quale si valuta la forza lavoro capitalizzando i costi di acquisizione e formazione del personale (costi di ricerca, selezione, assunzione, inserimento, formazione, aggiornamento e sviluppo del personale). Questi costi, non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio, per cui è opportuna la loro capitalizzazione per i vari periodi amministrativi di riferimento, ad un tasso di interesse di norma pari al tasso di inflazione registrato. Se si vuole fare una valutazione più estensiva si ricomprende nella capitalizzazione tutte le retribuzioni, in denaro o in natura, inclusi gli incentivi e i fringe benefits.*
- ***Metodi basati sul costo di sostituzione**, valutano il capitale umano stimandolo pari ai costi ipotetici che l'imprenditore dovrebbe sostenere nel caso dovesse sostituire tutti i suoi dipendenti, a parità di condizioni. Per utilizzare tale metodo è necessario individuare il totale degli oneri necessari per riorganizzare l'assetto del personale in termini di qualità uguale a quella esistente. Il costo di sostituzione è quantificato moltiplicando per tre volte l'ammontare annuo degli stipendi. Alcune analisi empiriche hanno individuato il moltiplicatore in un intervallo ricompreso tra 1/3 e 2,5 volte l'ammontare del costo annuale complessivo del lavoro. Il moltiplicatore è maggiore, più alto è il profilo dell'azienda, ed è in funzione di quattro variabili: qualità ricerca svolta dall'azienda, qualità della tecnologia adottata,*

complessità dei problemi finanziari, di marketing, di amministrazione ecc e qualità dello stile di direzione

- **Metodo economico-reddituale**, stima il valore del capitale umano in base alle quote di ricavi o servizi attribuibili al fattore lavoro. Il valore del capitale umano è pari ad un flusso di reddito annuale atteso dal lavoratore nei diversi anni.

Documentazione di base, verifiche preliminari e commento

Il perito, quando deve effettuare una valutazione che darà seguito ad un conferimento d'azienda, deve preliminarmente raccogliere una serie di documenti che saranno necessari per raggiungere lo scopo valutativo.

Nell'applicazione del metodo patrimoniale, la documentazione di base necessaria consiste in:

- bilancio aggiornato,
- ultimo bilancio approvato con elencazione analitica e dettagliata delle poste attive e passive,
- relazione sulla gestione,
- relazione del collegio sindacale,
- ultimo bilancio consolidato (se disponibile),
- eventuali business plan e documenti strategici,
- perizie di stima dei singoli cespiti, se sono disponibili e se sono state richieste,
- statuto della società.

Una volta raccolta la documentazione, sarebbe opportuno per il perito, che il rappresentante legale o l'imprenditore firmi ed attesti la veridicità dei documenti raccolti.

A seguito l'iter di valutazione patrimoniale, può essere riassunto in uno schema operativo di lavoro di seguito elencato:

1. Raccolta della documentazione dell'azienda
 - esame storico al registro delle imprese
 - documentazione relativa agli immobili presso il catasto
 - visura camerale
 - esame principali contratti
 - esame documenti di eventuali finanziamenti, mutui con le banche
 - esame delle eventuali convenzioni con enti pubblici
2. Valutazione delle attività e rettifica dei valori di bilancio a valori correnti
3. Valutazione delle passività e rettifica dei valori di bilancio a valori correnti
4. Verifica di eventuali contenziosi
 - ufficio entrate
 - ufficio imposte
 - ufficio IVA
 - tribunale
5. Valutazione del patrimonio netto ed eventuali rettifiche
6. Stima del valore patrimoniale corrente

7. Definizione del valore dell'azienda.

In conclusione, ritengo che la valutazione d'azienda secondo il metodo patrimoniale sia meno soggettiva rispetto a quella ottenuta con gli altri metodi di valutazione di seguito illustrati.

La realtà aziendale infatti, può essere ritrovata nell'analisi specifica delle attività e delle passività dell'azienda promossa dal perito il quale è chiamato a effettuare un minor numero di ipotesi e di stime, come ad esempio accade nei metodi reddituali o finanziari, dove, seppur basati su dati effettivi, il perito deve stimare i flussi reddituali o i flussi di cassa prospettici dei quali non si può effettivamente avere la certezza anche perché soggetti ad eventi di natura straordinaria.

E' un metodo adatto per valutare aziende con forte patrimonializzazione, con attività immobilizzate di valore, consigliato, tra le altre, per le seguenti categorie di aziende:

- Aziende industriali
- Aziende al dettaglio
- Aziende di credito
- Aziende di assicurazione
- Aziende immobiliari

3.1.2.2 Metodi reddituali

Con la valutazione d'azienda secondo i metodi reddituali, il valore dell'azienda è funzionale alla sua redditività.

Le grandezze reddituali determinano il valore dell'azienda mediante l'attualizzazione dei flussi di reddito che essa sarà in grado di generare in futuro, a prescindere dalle caratteristiche quantitative e qualitative degli elementi che costituiscono il suo patrimonio (Paolucci, 2017).

L'obiettivo del metodo è valutare (economicamente) l'azienda come complesso unitario sulla base della relazione valore-redditività, e il valore viene calcolato mediante l'attualizzazione dei risultati economici attesi.

Le variabili su cui si fondano i metodi reddituali sono i flussi reddituali prospettici, la cui valutazione può essere fatta con diverse modalità di cui parleremo in seguito, e il tasso di attualizzazione/capitalizzazione.

In merito al reddito da capitalizzare, può essere calcolato sia mediante una serie di redditi annuali attesi nella vita aziendale, sia mediante una media degli stessi redditi.

La valutazione, quindi, può avvenire con due differenti metodologie:

1. il metodo reddituale semplice,
2. il metodo reddituale complesso.

Il metodo reddituale semplice, anche detto “sintetico” si basa sulla stima di flussi di redditi costanti, e sull’ipotesi che la vita aziendale abbia una durata illimitata, o comunque abbastanza duratura.

Il valore dell’azienda sarà dato dalla formula della rendita perpetua:

$$\text{Valore del Capitale Proprio} = \frac{\text{Reddito normale atteso}}{i \text{ (tasso di attualizzazione)}}$$

Il metodo reddituale complesso invece, costituisce un’evoluzione di quello semplice e offre una previsione dei flussi reddituale più analitica.

Si basa infatti sui flussi di reddito previsti anno per anno, fino al termine dell’orizzonte temporale preso in considerazione.

Il metodo reddituale complesso quindi, anziché capitalizzare il reddito medio prospettico, attualizza i flussi di reddito previsti anno per anno, fino al termine di periodo preso in considerazione, come di seguito esposto:

$$\text{Valore del Capitale Proprio} = \frac{R_t \text{ (Reddito atteso in ciascun periodo t-esimo)}}{(1+i)^t}$$

(i è il tasso di attualizzazione dei redditi attesi, t è la

Normalizzazione del reddito

Prima di analizzare le due variabili fondamentali del metodo in esame (i flussi reddituali prospettici e il tasso di capitalizzazione), occorre fare una precisazione su quanto riguarda il reddito da considerare nell'applicazione del metodo reddituale, il quale è un reddito prospettico.

Per ottenere una valida proiezione dei flussi, e quindi una valida stima del capitale economico di un'azienda impiegando i redditi da essa conseguiti, occorre per prima cosa “depurarli” o meglio “normalizzarli” da tutte le componenti che derivano non dalla gestione ordinaria, ma da componenti straordinari dovuti ad eventi di natura eccezionale o da componenti che non fanno parte della gestione caratteristica.

L'obiettivo del processo di normalizzazione è quello di depurare il reddito da tutte le componenti straordinarie, andando a rettificare il reddito di bilancio al fine di esprimere la reale e stabile capacità reddituale dell'azienda, sottraendo elementi di casualità, non ripetibilità e non pertinenza.

La procedura di normalizzazione quindi consiste in una serie di rettifiche al reddito d'esercizio, le quali possono riguardare componenti di costo o di ricavo di natura straordinaria, i quali possono essere:

- plusvalenze e minusvalenze (esempio derivanti da cessione di cespiti),
- rivalutazioni o svalutazioni,
- sopravvenienze e insussistenze,
- oneri o proventi non ripetibili nel tempo
- ecc.

	Anno x	Anno x+1	Anno x+2
Utile di bilancio	500	550	600
+ <i>Componenti negativi di reddito "eccezionali"</i>	100	30	20
- <i>Componenti positivi di reddito "eccezionali"</i>	0	20	50
= Reddito netto normalizzato	600	560	570

La normalizzazione del reddito può tener conto anche del cosiddetto "effetto fiscale" ossia del diverso peso assunto dalle imposte sul risultato della gestione, a

seconda che i suddetti componenti reddituali siano o meno considerati nella relazione del Conto Economico (Paolucci, 2017).

Determinazione dei flussi reddituali attesi

Come sopra illustrato quindi, il reddito da porre a fondamento del calcolo deve essere innanzi tutto un reddito “normalizzato” e deve poi essere prevedibile, cioè stimato valutando gli sviluppi futuri di gestione, tenuto conto delle potenzialità dell’azienda anche se non ancora manifestate.

Le tecniche delle quali si può adoperare il perito, in sede di valutazione d’azienda, al fine di identificare i flussi reddituali attesi sono:

- metodo dei redditi storici attualizzati,
- metodo di proiezione dei risultati storici,
- metodo dei risultati programmati,
- altri metodi detti “innovativi”.

Con il metodo dei redditi storici attualizzati, si effettua la media dei redditi storici normalizzati degli ultimi 3-5 anni, maggiore è il numero degli esercizi presi in considerazione, minore è il rischio di considerare esercizi troppo “positivi” o troppo “negativi”.

Operativamente, si prendono i conti economici degli ultimi 3-5 anni, si “normalizza” il reddito d’esercizio e si fa la media.

Questo metodo si basa sull'idea che l'andamento passato possa essere "simile" agli andamenti futuri.

Con il metodo di proiezione dei risultati storici, si stimano i flussi reddituali futuri, sulla base dell'andamento reddituale degli anni passati, ipotizzando che gli stessi si "evolveranno" in futuro con la stessa dinamica.

L'andamento passato quindi, stabile, crescente o decrescente, viene traslato per determinare i redditi prospettici, dei quali poi si farà la media per determinare il flusso reddituale atteso di riferimento per la valutazione d'azienda.

Il metodo dei risultati programmati si fonda sull'utilizzo di risultati della programmazione aziendale, effettuata tramite budget annuale o piani pluriennali, per esprimere i redditi attesi. La validità di tale metodo dipende dalla qualità dell'attività di programmazione (Brescia e Muraca, 2010).

Altri metodi detti "innovativi" si intende di stimare il reddito prospettico fondando la propria analisi sulle future modificazioni gestionali e tecnologiche che può riguardare l'azienda in esame.

Le innovazioni possono essere:

- ristrutturazioni produttive,
- innovazione tecnologica,
- innovazione del management,
- innovazioni del prodotto o del processo produttivo,
- innovazioni di marketing,

- ecc.

Questo ultimo metodo è utilizzato per le imprese che sono in una fase di forte espansione.

Tasso di attualizzazione

La seconda variabile sulla quale si basano i metodi reddituali, dopo aver definito i flussi reddituali attesi, è la scelta del tasso di attualizzazione.

Questa fase è estremamente delicata, perché una piccola oscillazione del valore del tasso può alterare il valore dell'azienda.

La scelta del tasso è influenzata da innumerevoli fattori esterni ed interni.

La situazione generale dell'economia, o del settore di appartenenza dell'azienda oggetto di valutazione, sono fattori "esterni" che influenzano la scelta del tasso di attualizzazione così come il livello di competizione o le prospettive di andamento del settore.

I fattori "interni" che vanno ad influenzare la scelta del tasso sono il tipo di azienda, le dimensioni dell'azienda, l'efficienza dell'organizzazione produttiva, della programmazione e della ricerca. Ma anche la consistenza finanziaria dell'azienda e il grado di indebitamento.

Operativamente parlando, il tasso di attualizzazione da applicare alla valutazione aziendale viene calcolato generalmente partendo dal "tasso base", individuato nel

tasso di rendimento di investimenti privi di rischio come il tasso offerto dai titoli di Stato o depositi bancari (tasso risk-free).

Successivamente tale valore viene incrementato con il premio per il rischio la cui percentuale dipende dall'intensità dello stesso rischio.

Il tasso utilizzato nella valutazione è perciò la sommatoria di due componenti il tasso di rendimento e il premio per il rischio.

Un aspetto complicato dell'esperto valutatore è quello di definire quantitativamente il rischio.

Generalmente, se i rendimenti attesi sono considerati probabili, il rischio economico è minore quindi anche il tasso di attualizzazione è minore.

Se i rendimenti sono incerti, il rischio economico è maggiore così come il tasso di attualizzazione.

La quantificazione dell'intensità del rischio è ottenuta con procedimenti che possono essere basati su una valutazione soggettiva, cioè sulla sensibilità ed esperienza del professionista incaricato alla stima.

Oppure sulla base di una valutazione comparativa/di mercato, la quale desume il tasso da altre valutazioni d'azienda conosciute e simili, per le quali si conoscono le redditività presunte e i prezzi negoziati.

Tasso di attualizzazione = **Tasso di rendimento (tasso risk-free)** + **Premio per il rischio**
(es. tasso rendimento titoli di Stato)

Documentazione di base e commento

La documentazione di base per procedere alla valutazione d'azienda secondo il metodo reddituale è composta, tra le altre, da:

- bilancio aggiornato (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa),
- ultimi bilancio approvati (almeno tre, meglio se cinque),
- relazione sulla gestione,
- relazione del collegio sindacale,
- budget dell'esercizio in corso,
- documentazione specifica relativa all'azienda,
- studi ed analisi di mercato,
- analisi delle vendite e del margine di contribuzione,
- contratti vari,
- ecc.

A conclusione dell'analisi penso che l'affidabilità dei metodi reddituali sia notevole, poiché si fonda su dati concreti (redditi) e certi relativi a gestioni passate.

Vengono eliminati tutti i dati soggettivi dalle stime ed eccezionali così che il risultato sia quanto più "reale".

E' un metodo molto valido per le aziende che hanno un basso grado di patrimonializzazione e da un punto di vista professionale richiede meno tempo ed analisi rispetto ai metodi patrimoniali.

Può essere ben utilizzato nella valutazione di:

- Aziende commerciali
- Aziende di servizi
- Aziende d'intermediazione
- Aziende di consulenza

3.1.2.3 Metodi finanziari

In base ai metodi finanziari, il valore dell'azienda è dato dal valore attuale dei flussi finanziari che essa sarà in grado di generare in futuro.

I metodi in esame quindi, anche noti come “Discounted Cash Flow”, basano la loro valutazione sui flussi finanziari futuri attesi.

Operativamente, al fine determinare l'entità dei flussi finanziari e di valutare l'azienda da conferire, si possono utilizzare due metodologie alle quali corrispondono due varianti del metodo finanziario:

- metodo finanziario basato sui flussi di cassa disponibili per gli azionisti/proprietari (Free Cash Flow to Equity – FCFE), anche noto come “levered”;
- metodo finanziario basato sui flussi di cassa disponibili per l'impresa (Free Cash Flow to the Firm – FCFF), anche noto come “unlevered”.

Il primo passo per calcolare i “flussi di cassa disponibili per gli azionisti/proprietari” è la determinazione del “reddito operativo netto”, il quale si calcola sottraendo al fatturato di vendita i costi operativi e le imposte sul reddito.

Al reddito operativo netto, vengono aggiunti i costi non monetari, di norma gli ammortamenti e viene poi sommata la variazione del capitale circolante netto.

Si ottiene così il “Flusso monetario della gestione corrente” che riassumendo, rappresenta la differenza tra le entrate e le uscite monetarie dovute alle operazioni correnti di esercizio.

Al flusso monetario della gestione corrente si tolgono gli investimenti in impieghi fissi, cioè in beni durevoli che rappresentano una fonte redditizia nello svolgimento dell'attività produttiva (es. investimenti in impianti, macchinari ecc).

Qualora ci siano dei disinvestimenti, questi devono essere aggiunti.

Arriviamo così al “Flusso di cassa operativo netto”.

A questo punto, si deve aggiungere o togliere, a seconda se è aumentato il ricorso ai finanziamenti bancari o meno, il “flusso di cassa della gestione finanziaria”, cioè aggiungere l'aumento dei finanziamenti netti, meno il pagamento degli oneri finanziari o aggiungendo i proventi finanziari, per ottenere in conclusione “il flusso monetario annuo” disponibile per i dividendi.

FATTURATO

- Costi operativi

- Imposte

= REDDITO OPERATIVO NETTO

+/- Costi/ricavi non monetari

- Variazione CCN

= FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE

-/+ Investimenti (disinvestimenti) in capitale fisso

= FLUSSO DI CASSA OPERATIVO NETTO

+/- Accensione/rimborsi di debiti finanziari

- Pagamento oneri finanziari netti

= FLUSSO FINANZIARIO DISPONIBILE PER L'AZIONISTA

Questo metodo di calcolo si basa sull'idea di separare la gestione operativa, da quella finanziaria, potendo distinguere:

- il flusso di cassa operativo netto, quindi il flusso monetario prodotto dalla gestione corrente e flusso monetario che deriva da investimenti o disinvestimenti di capitale fisso, dal
- flusso di cassa finanziario, che deriva dall'accensione o rimborso di finanziamenti e dalla loro remunerazione rappresentato dagli oneri finanziari al netto delle imposte (interessi passivi depurati dal risparmio generato dalla loro deducibilità fiscale).

$$\text{Flusso Monetario Disponibile} = \text{Flusso Monetario Gestione Operativa} + \text{Flusso Monetario Gestione Finanziaria}$$

Per quanto riguarda invece il metodo dei “flussi di cassa disponibili per l'impresa”, anche noto come “unlevered” questo non tiene conto delle entrate e delle uscite monetarie che derivano dalle scelte finanziarie di indebitamento come i finanziamenti, e non tiene conto neanche degli oneri o proventi finanziari.

Con questo metodo, i flussi di cassa disponibili vengono calcolati al lordo della gestione finanziaria.

FATTURATO

- Costi operativi
- Imposte

= REDDITO OPERATIVO NETTO

- +/- Costi/ricavi non monetari
- Variazione CCN

= FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE

- /+ Investimenti (disinvestimenti) in capitale fisso

= FLUSSO DI CASSA OPERATIVO NETTO

= FLUSSO FINANZIARIO DISPONIBILE PER L'IMPRESA

Questa metodologia, si basa sull'idea che il valore dell'azienda sia in funzione del valore attuale dei flussi di cassa che da sola, senza finanziamenti esterni, è in grado di generare.

Flusso Monetario Disponibile = Flusso Monetario Gestione Operativa

Tasso di attualizzazione e valore dell'azienda

In base al metodo finanziario utilizzato, “levered” o “unlevered”, bisogna individuare il tasso di attualizzazione da utilizzare.

I “flussi di cassa disponibili per gli azionisti/proprietari”, devono essere attualizzati ad un tasso che rappresenti il “costo del capitale proprio” (Cost of Equity) inteso come la somma tra il tasso risk-free e il premio per il rischio.

Di conseguenza, il valore dell’azienda sarà dato dall’attualizzazione dei flussi al rispettivo tasso:

$$\text{Valore dell'azienda} = \frac{\text{Flusso di cassa disponibile per gli azionisti/proprietari}}{\text{Cost of Equity}}$$

I “flussi di cassa disponibili per l’azienda” invece, vengono attualizzati al costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital – WACC), un tasso che tiene conto del costo del capitale investito complessivo cioè capitale proprio e capitale di finanziamento.

Il tasso si calcola facendo la media ponderata delle remunerazioni che l’azienda dovrà corrispondere per ottenere capitale proprio e capitale di credito.

Nell’applicare questa metodologia di valutazione, il valore dell’azienda sarà dato da:

$$\text{Valore dell'azienda} = \frac{\text{Flusso di cassa disponibile per l'azienda}}{\text{WACC}}$$

Documentazione di base e commento

La documentazione di base per svolgere una valutazione secondo il metodo finanziario è particolarmente selezionata e specifica.

Indispensabili sono i piani finanziari e i budget dell'azienda.

La documentazione richiesta, può essere:

- documenti dei flussi di cassa (attuali ed attesi),
- analisi dei flussi di cassa (attuali ed attesi),
- prospetto delle fonti e degli impieghi attuali e prospettico,
- budget aziendale esercizi precedenti, ed esercizio in corso,
- situazione di tesoreria,
- situazione di liquidità,
- situazione di rimborso dei debiti ed esigibilità dei crediti,
- situazione del circolante,
- ecc.

I metodi finanziari, molto usati nei paesi anglosassoni, sono metodi basati su grandezze che possono essere considerate oggettive, che a differenza delle grandezze reddituali, sono meno soggette ad alterazioni dovute a politiche di bilancio di tipo contabile.

Anche se sono meno inclini ad interpretazioni soggettive, anche i metodi finanziari si basano su stime prospettiche (dei flussi di cassa), che seppur basate su dati reali ed informazioni affidabili, sono soggette ad interpretazioni e alla professionalità dell'esperto incaricato alla stima.

Infatti, la stima dei flussi finanziari, quando questi dipendono da strategie e politiche aziendali, sono di difficile previsione poiché dipendono da scelte imprenditoriali.

Inoltre essendo un metodo che valorizza e valuta le componenti finanziarie dell'azienda, non è applicabile alle situazioni aziendali con elevata patrimonializzazione dell'attivo e scarsa movimentazione monetaria, come ad esempio le società immobiliari.

Difatti è da escludere l'applicazione per aziende dove flussi monetari sono inesistenti o irrilevanti.

I metodi finanziari possono essere utilizzati nella valutazione di:

- Aziende commerciali
- Aziende di dettaglianti
- Aziende di servizi
- Società finanziarie
- Società di leasing

3.1.2.4 Metodi misti

I metodi misti prendono in considerazione contemporaneamente le stime patrimoniale e reddituale del capitale economico dell'azienda da valutare, rappresentandone una sintesi (Paolucci, 2017).

Essi si basano sull'uso di grandezze patrimoniali e di grandezze di flusso, trovando il giusto bilanciamento tra la logica patrimoniale e la logica reddituale.

La ratio di base dietro questi metodi di valutazione è che il valore dell'azienda non può essere rappresentato esclusivamente dalla somma delle poste di bilancio (attività e passività) patrimoniali, ma che dipenda anche dalla redditività futura.

I metodi misti più diffusi sono il “metodo del valore medio” e il “metodo della stima autonoma dell'avviamento”.

Con il metodo del valore medio, il valore dell'azienda viene determinato con la media semplice tra il valore ricavato applicando il metodo patrimoniale semplice, e il metodo reddituale puro.

In formula:

$$V = \frac{1}{2}K + \frac{1}{2}\left(\frac{R}{i}\right)$$

V valore dell'azienda

K è il patrimonio rettificato

R è il reddito annuo prospettico

i è il tasso di sconto

Il metodo misto, che a mio parere più si presta in una situazione di conferimento d'azienda, ed anche quello considerato nella prassi più autorevole, è il metodo della stima autonoma dell'avviamento il quale, seppur non dimenticando la redditività futura, pone molta importanza alla consistenza del patrimonio.

Secondo tale metodo, il valore dell'azienda è dato:

$$\text{Valore dell'Azienda} = \text{Valore Patrimonio Netto rettificato} + \text{Valore dell'Avviamento}$$

Il valore dell'azienda è quindi dato dal valore del patrimonio rettificato secondo il metodo patrimoniale semplice, sommato al valore dell'avviamento.

L'avviamento quindi, calcolato come differenza tra il valore dell'azienda e il valore del patrimonio netto rettificato, può avere un valore positivo, avendo quindi un goodwill (avviamento positivo) ma può avere anche un valore negativo cioè badwill.

Infatti l'avviamento positivo può essere definito come la capacità dell'azienda di conseguire redditi futuri considerati extra profitti, quindi di creare un reddito medio superiore a quello "normale" atteso nel settore in cui opera l'azienda.

Un'azienda funzionante che produce reddito, ha un valore di norma superiore ad un'azienda identica neo costituita, e questa capacità dell'azienda già avviata ed organizzata può essere valutata come avviamento.

L'avviamento, può essere formato da elementi che non possono essere valutati singolarmente, in modo autonomo e non possono essere trasferibili distintamente all'azienda.

Questi elementi possono essere:

- capitale umano,
- marchio aziendale,
- portafoglio clienti,
- know-how,
- location,
- brevetti,
- diritti di concessione,
- ecc.

Essendo un valore comunque riconducibile a nessun elemento in particolare, ma alla capacità organizzativa dell'azienda nel suo complesso, la stima dell'avviamento può risultare di difficile quantificazione.

Attualizzazione del sopra-reddito medio

Un metodo di valutazione dell'avviamento è quello basato sull'attualizzazione limitata del sovra-reddito medio, dove viene valutato l'avviamento come differenza tra il "reddito medio atteso" (R) dell'azienda e il reddito ritenuto "normale", in relazione al capitale in essa investito (Paolucci, 2017), che possiamo rappresentare come " Ki "

$$A = (R - Ki) * an_{-i}'$$

A è il valore dell'avviamento

R è il reddito medio prospettico, calcolato secondo il metodo reddituale

K è il valore del patrimonio netto rettificato, come da metodo patrimoniale

i è il tasso di valutazione "normale", cioè il tasso che è considerato soddisfacente per investire in una determinata attività economica, tale tasso tiene conto degli investimenti privi di rischio (risk-free) e della rischiosità dell'investimento.

n è il numero di anni di prevedibile durata dell'avviamento (da 3 a 10)

i' è il tasso di attualizzazione del sovra-reddito che dovrebbe essere maggiore rispetto ad i perché incrementato dell'incertezza del sovra-reddito. Di norma può essere aumentato di 2-3 punti percentuali, ma nella prassi i due tassi possono anche coincidere.

Alternativamente, più semplicistico ma sicuramente meno accurato, è il metodo dell'attualizzazione illimitata del sovra-reddito medio, dove la formula viene

semplificata, qualora si pensi che il sovra reddito possa essere mantenuto in un arco di tempo “infinito”, anche se quest’ultima rappresentazione è criticata poiché è irrealistico pensare che il sovra-reddito possa stimarsi in modo illimitato nel tempo.

In questo caso, il calcolo dell’avviamento è dato da:

$$A = \frac{R - Ki}{i'}$$

Documentazione di base e commento

La documentazione di cui l’esperto valutatore si deve munire è:

- documentazione contabile e aziendale per quanto riguarda l’aspetto patrimoniale,
- documentazione economica ed informativa per l’aspetto reddituale,
- altre informazioni specifiche come informazioni sul settore di mercato, sui prodotti e servizi, condizioni ambientali, accordi contrattuali ecc.

I metodi misti rappresentano un mix tra i procedimenti basati sul patrimonio e quelli basato sulla redditività cercando di colmare i difetti dell’uno e dell’altro, riducendo la soggettività del metodo reddituale integrando allo stesso tempo l’analisi prettamente patrimoniale con la dinamica reddituale della capacità dell’azienda di produrre profitti nel tempo.

I metodi misti, possono essere applicati per la valutazione di aziende con ingenti elementi patrimoniali, ma che non hanno una capacità reddituale “normale”, infatti il metodo quantifica il valore legato a temporanee capacità di reddito differenziali rispetto alla norma.

L'applicabilità di tali metodi è consigliata per:

- Aziende industriali,
- Aziende commerciali,
- Aziende quotate in borsa.

3.1.2.5 Altri metodi di valutazione

Oltre i metodi di valutazione sopra esposti, per completezza dello scritto, ci sono altri metodi che possono essere utilizzati per la valutazione d'azienda i quali però non danno un valore intrinseco della stessa ma piuttosto un valore relativo, basando la valutazione sull'analogia dell'azienda da valutare a quelle di cui si conoscono i dati dal mercato.

Il valore infatti, viene determinato in funzione della misura che assumono alcune grandezze economiche dell'azienda in un determinato periodo temporale: fatturato, margine operativo lordo, reddito operativo, utile netto ecc.

La logica dei metodi dei “moltiplicatori di borsa” e delle “transazioni comparabili”, lascia che sia il mercato a determinare il valore dell'azienda.

Per i moltiplicatori di borsa, nel determinare il valore di un'azienda vengono utilizzate quotazioni di borsa di un campione di società quotate comparabile a quella da valutare. Vengono quindi definiti dei “moltiplicatori” ottenuti da aziende quotate, da applicare alle medesime grandezze economiche dell'azienda da valutare. Nella prassi valutativa, i multipli più utilizzati sono:

- P/E (price/earning),
- P/CF (price/cash flow),
- P/BV (price/book value).

Con il metodo delle transizioni comparabili invece, il riferimento preso è costituito da prezzi rilevati in occasione di operazioni di vendita aventi ad oggetto aziende simili a quella da valutare.

Le informazioni inerenti a negoziazioni effettive di aziende comparabili giudicate omogenee in alcuni aspetti essenziali sia quantitativi che qualitativi.

A mio avviso questi metodi vengono applicati nella valutazione di società di grandi dimensioni dove, l'applicazione di metodi patrimoniali-reddituali sono di difficile applicazione a causa dell'ingente mole di informazioni e dati necessari al fine di svolgere al meglio la valutazione.

3.1.3 Procedura di conferimento

La procedura di conferimento passa inizialmente dalla delibera del consiglio di amministrazione della società conferente ed essendo un'operazione "straordinaria" dovrà essere necessariamente convocata anche l'assemblea dei soci (art. 2365 c.c.).

Nella delibera assembleare avremo le motivazioni dell'operazione di conferimento, nonché l'istanza per richiedere la nomina dell'esperto da parte del tribunale competente.

Una volta nominato il perito, il quale come già esposto, andrà a valutare l'azienda conferita, secondo quanto disposto dall'art. 1342 c.c., si procederà alla stesura dell'atto di conferimento, dove avverrà il momento costitutivo del conferimento.

L'atto di conferimento, redatto da parte del notaio, conterrà delle informazioni essenziali come:

- elementi identificativi dei soggetti presenti dal notaio e delle società intervenute nel conferimento;
- il riferimento alla perizia ex art. 2342 c.c. o 2465 c.c.;
- l'individuazione dei beni oggetti del conferimento;
- la data di efficacia del conferimento, la quale può essere postdatata ma mai anticipata;
- il valore netto del conferimento e le informazioni in merito alle azioni o quote emesse a seguito dell'operazione.

Successivamente, ed entro trenta giorni, l'atto di conferimento dovrà essere iscritto presso il Registro delle imprese, a cura del notaio.

A seguito dell'iscrizione dell'atto dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni tali da far presente ai terzi, l'avvenuto conferimento, come la comunicazione ad eventuali dipendenti trasferiti e all'ufficio del lavoro, comunicazione ai creditori e debitori trasferiti.

La fase finale dell'operazione del conferimento sarà la verifica da parte del consiglio di amministrazione della società conferitaria dei valori di perizia (art. 2343, c.c.) il quale consiglio, entro 180 giorni, deve controllare le valutazioni contenute nella perizia e qualora ci siano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima.

Tale verifica difatti, può portare ad una conferma dei valori assegnati dall'esperto in precedenza o ad un'emersione di valori minori dei beni conferiti, ma nei limiti del quinto della stima, non comportando dunque nessuna procedura particolare.

Se però l'emersione di un valore inferiore eccedesse il quinto di quello precedente, la società si troverebbe nell'obbligo di dover ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte, a meno che il socio non versi la differenza in denaro o receda dalla società.

3.1.4 Conferimento in Srl

La Riforma del diritto Societario ha introdotto delle semplificazioni per i conferimenti nelle società a responsabilità limitata, rispetto alla procedura per le società per azioni.

Le disposizioni in merito alla disciplina dei conferimenti nelle società a responsabilità limitata sono contenute negli articoli da 2464 a 2466 del Codice Civile.

La più significativa è quella che riguarda la nomina del perito che a differenza del conferimento d'azienda nella Spa, nel conferimento nelle Srl il perito può essere nominato dallo stesso conferente, andando a velocizzare la procedura di stima.

Inoltre, a differenza dei conferimenti nelle società per azioni, non è richiesto il successivo controllo delle valutazioni da parte degli amministratori previsto dal terzo comma dell'art. 2343, c.c.

3.2 Aspetti contabili

3.2.1 Situazione contabile della società conferente

Una prima analisi da affrontare è quella che riguarda la valutazione degli elementi patrimoniali oggetto del conferimento.

La valutazione dell'azienda consiste nel determinare l'entità del capitale o valore economico che permette all'azienda di produrre reddito, a seguito delle sue potenzialità e capacità interne.

La società conferente dovrà fare una chiusura dei conti per poter fornire al perito una situazione patrimoniale per redigere la perizia di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c.

Se la data della perizia coincide con la data di chiusura dell'esercizio, la situazione che utilizzerà il perito sarà quella del bilancio d'esercizio.

Qualora non ci sia questa coincidenza, al perito verrà consegnata una situazione infrannuale.

Una volta individuato il complesso aziendale e il suo valore, il conferente procederà ad uno storno delle attività e passività conferite, come illustrato:

Diversi	a	Diversi		
Passività conferite			x	
Soc. c/apporto			x	
	a	Attività conferite		x
	a	Plusvalenza (o riserva) da conferimento		x
<hr/>				
Partecipazioni	a	Soc. c/apporto	x	x
<hr/>				

In sostanza, si stornano le attività e le passività conferite, ai valori iscritti nella contabilità della società conferente (valori storici), si creerà la partecipazione nella società conferitaria, iscritta a valore netto dei beni valutati a valori correnti, cioè di perizia.

Normalmente si evidenzierà una differenza tra i valori correnti e valori storici.

Questa differenza, essendo un conferimento in doppia sospensione d'imposta, secondo l'art. 176 TUIR, risulterà come plusvalenza che verrà tassata nell'eventuale momento in cui verrà alienata la partecipazione.

La plusvalenza in oggetto verrà iscritta a riserva e qualora questa venga distribuita, avrà natura di utile e come tale sarà tassata in capo ai soci (artt. 47, 59 o 89 TUIR).

3.2.2 Contabilità della conferitaria

Nella società conferitaria, le attività e le passività verranno iscritte in bilancio ai valori che risultano dalla perizia cioè i valori correnti.

Il netto, sarà il capitale sociale, se è una società neocostituita, o corrisponderà all'aumento di capitale sociale, se la conferitaria è una società già esistente.

Il conferimento d'azienda può essere effettuato "a saldi aperti" o "a saldi chiusi".

A saldi chiusi, verranno iscritti i valori nella conferitaria al netto dei fondi ammortamento o svalutazioni. A saldi aperti al contrario, verranno rilevati anche i fondi ammortamento, svalutazioni ecc.

Il conferimento d'azienda ai sensi dell'art. 176 TUIR, di seguito illustrato, è generalmente effettuato a "saldi aperto", cioè recependo il valore del bene e il relativo fondo ammortamento.

Le scritture da effettuare in partita doppia saranno:

Società conferente c/apporto	a	Capitale sociale	x	x
diversi	a	diversi		

Attività conferite			x	
	a	Passività conferite		x
		Società conferente c/apporto		x

Dalla “Finanziaria 2008” il conferimento d’azienda è permesso solo secondo l’art.

176 TUIR cioè “bisospensiva” ed esistono due modalità di contabilizzazione:

- a valori in sospensione d’imposta, cioè a doppi valori civili e fiscali;
- a valori contabili, cioè a valori storici.

Se effettuata a valori contabili, nella conferitaria verranno esposti i valori presenti nella conferente.

In sospensione d’imposta invece, nella società conferitaria verranno iscritte le poste di bilancio a valori correnti, cioè di perizia, mentre i valori fiscali risulteranno da un prospetto di riconciliazione, e saranno quelli storici della conferente. Quindi, nel caso di contabilizzazione a “valori contabili”, nella contabilità della conferitaria si possono creare due situazioni:

1. se il conferimento è avvenuto a “saldi chiusi”, essa iscrive l’attività al valore netto contabile della società conferita, senza evidenziare alcun fondo ammortamento già esistente;

2. se il conferimento è avvenuto a “saldi aperti”, la conferitaria iscrive l’attività al costo storico “lordo” preesistente nella società conferita, con iscrizione del relativo fondo ammortamento pregresso.

Qualora invece si contabilizzi a “valori in sospensione d’imposta”:

1. se il conferimento è avvenuto a “saldi chiusi” la società conferitaria iscrive l’attività ai valori di perizia, cioè a valori correnti, ma anche in questo caso senza evidenziare alcun fondo ammortamento;
2. se il conferimento è avvenuto a “saldi aperti”, si rettifica il valore lordo di iscrizione del bene nella conferente.

Nel caso di contabilizzazione con “valori in sospensione d’imposta”, ed essendo di fatti un conferimento “neutrale”, la conferitaria dovrà rappresentare in bilancio la fiscalità differita. Infatti essa dovrà in futuro effettuare variazioni fiscali in aumento pari alla parte di valore contabile fiscalmente non riconosciuta.

3.3 Aspetti fiscali

3.3.1 Neutralità fiscale ex art. 176 TUIR

Con l'introduzione della "Finanziaria 2008" la normativa che riguardava i conferimenti è stata modificata.

Fino a quel momento era possibile effettuare l'operazione in due regimi fiscali differenti.

Secondo l'art. 175 TUIR, cioè a valori fiscalmente riconosciuti, e quello normato dal 176 TUIR cioè a differenti valori ai fini civili e fiscali, anche noto come "*neutrale*".

Ora è possibile effettuare il conferimento d'azienda solo secondo l'art. 176 TUIR.

Il comma 1 dell'articolo in questione si applica sia alle società di capitale, che alle società di persona.

Il comma 1 espone "*i conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti*".

Quindi la plusvalenza data dalla differenza tra i valori della perizia e i valori fiscalmente riconosciuti, non è tassata per il conferimento d'azienda, essendo appunto *neutrale*.

Non essendo sottoposta a tassazione, l'operazione fa sì che si avranno dei doppi valori, infatti ai fini civilistici avremo i valori della perizia, normalmente più alti rispetto ai valori che vengono riconosciuti fiscalmente, cioè i valori storici della conferente. Quindi il soggetto conferente riceverà la partecipazione nella conferitaria la quale avrà due distinti valori, il valore fiscale uguale all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita (valore storico) il quale è solitamente più basso rispetto al valore civile della partecipazione, che è il valore della perizia.

La conferitaria invece, subentra nella posizione che la conferente aveva rispetto la propria azienda.

La differenza di valori, civilistici e fiscali, deve risultare nella dichiarazione dei redditi in un apposito prospetto di riconciliazione, il quale va allegato alle dichiarazioni dei redditi successive all'operazione fin quando le differenze di valori civili e fiscali sussistono (circolare 320/E del 19 dicembre 1997).

In definitiva l'operazione di trasferimento d'azienda, al fine di evitare salti d'imposta, potrà essere effettuata:

- in esenzione o parzialmente in esenzione conferendo l'azienda a norma dell'art 176 del TUIR senza riconoscere all'acquirente valori fiscalmente riconosciuti;
- in regime di imponibilità, cedendo l'azienda facendo così concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito imponibile, e dando quindi al proprio acquirente valori fiscalmente riconosciuti (Confalonieri, 2021).

3.3.2 Continuità fiscale

Il conferimento d'azienda secondo il comma 1 dell'art. 176 TUIR comporta che il valore e l'anzianità dell'azienda del conferente si trasferiscono sulla partecipazione che si considera iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie del soggetto conferente stesso.

Mentre per la conferitaria, il valore e anzianità dei beni aziendali sono "ereditati" dal conferente. Quindi per la conferitaria, si realizza la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita.

Questo aspetto può essere importante ai fini degli ammortamenti ma anche ai fini di un eventuale cessione della partecipazione, alla quale può applicarsi il regime di esenzione dato dall'art. 87 del TUIR di seguito esplicitato.

3.3.3 Conferimento dell'unica azienda di imprenditore individuale

Il comma 2-bis dell'art. 176 TUIR, fa riferimento al conferimento, in una società, dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale, con conseguente cessazione dell'attività della stessa.

La partecipazione che il conferente riceve a seguito del conferimento, qualora venga alienata, e qualora generi plusvalenza, come differenza tra l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto (costo storico) e il valore di cessione, verrà tassata secondo gli art. 67-68 TUIR cioè come "redditi diversi" che nel caso in esame prevede una tassazione del 49,72% del loro ammontare.

3.3.4 Riallineamento dei valori

Secondo l'art. 2-ter del 176 TUIR, è possibile per la conferitaria, pagare un'imposta sostitutiva, che permette di riconoscere i maggiori valori civili anche fiscalmente, sia ai fini dell'ammortamento, che nell'ipotesi di cessione dei beni.

Quindi in deroga al principio della neutralità fiscale, il conferente può decidere di far riconoscere fiscalmente gli eventuali maggiori valori dell'azienda conferita.

L'imposta sostitutiva però è prevista esclusivamente per i beni materiali e immateriali facenti parte dell'azienda conferita.

L'imposta sostitutiva è prevista in tre differenti aliquote:

- 12% sui maggiori valori per un massimo di 5 milioni di euro;

- 14% sui maggiori valori che eccedono i 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 16% per i valori che eccedono i 10 milioni di euro.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva è previsto nell'esercizio nel corso del quale è stata effettuata l'operazione di conferimento o in quello successivo.

I valori fiscali però, in caso di cessione, vengono riconosciuti solo a partire dal quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è esercitata la scelta.

Questo però è possibile solo per la società conferitaria, mentre i soggetti che hanno effettuato il conferimento avranno le partecipazioni valutate con i "vecchi valori fiscali".

In deroga a quanto disposto dal comma 2-ter dell'art. 176 TUIR, è possibile riallineare i valori anche dei beni che non rientrano tra le immobilizzazioni materiali ed immateriali. Infatti, secondo i commi da 10 a 12 dell'art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, pagando un'imposta sostitutiva del 16% sui maggiori valori iscritti a seguito di operazioni straordinarie. Potranno beneficiare di questa norma quindi le immobilizzazioni finanziarie, le poste dell'attivo circolante e i crediti, per quest'ultimi l'imposta sostitutiva è del 20%.

In definitiva, è possibile riallineare i valori fiscali con i valori civili, come segue:

- immobilizzazioni materiali, solo in base all'art. 176, comma 2-ter, TUIR con le percentuali "a scaglioni" come sopra riportato;

- immobilizzazioni immateriali, secondo quanto disposto dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR e secondo il D.L. 185/08;
- immobilizzazioni finanziarie, attivo circolante e crediti solo in base al D.L. 185/08.

3.3.5 Normativa “abuso del diritto”

Il conferimento d'azienda, come sopra esposto, è un'operazione a “neutralità fiscale”, che non comporta delle ricadute sul regime fiscale dei beni conferiti, in quanto questi mantengono il costo fiscale avuto precedentemente nell'azienda conferita.

Il regime in oggetto però, deve essere coordinato con la disciplina che regola “l'abuso del diritto”.

L'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, definisce il concetto di abuso del diritto, in base al quale *“configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”*.

In merito l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 40/E del 17/05/2018 in risposta ad un interpello, ha così definito il concetto di abuso del diritto:

“In risposta al quesito antiabuso, si fa presente che, secondo il disposto dell’articolo 10-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante la “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, affinché un’operazione possa essere considerata abusiva l’Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

- la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”;
- l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
- l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.

L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Attraverso il successivo comma 3 dell’articolo 10-bis, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che

rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).”

Nelle successive risposte agli interpelli presentati in materia di riorganizzazione aziendale l'Amministrazione Finanziaria ha sempre seguito questo orientamento.

L'abuso del diritto quindi, si basa su un insieme di comportamenti che hanno come finalità la creazione di uno “schema organizzativo finale” costruito con un insieme di norme ed operazioni legate tra loro in modo da conseguire un vantaggio fiscale che non sarebbe altrimenti raggiunto.

Quindi, l'abuso del diritto, non deve essere confuso con l'evasione fiscale o con il lecito risparmio fiscale, il quale è un diritto del contribuente poter optare per le soluzioni meno onerose.

Infine, per completezza, occorre prendere in considerazione l'operazione di riorganizzazione aziendale disciplinata ai fini dell'imposte dirette, dal comma 3 art. 176 TUIR che consiste nel conferimento di un'azienda in una NEWCO con successiva vendita delle quote ricevute che è stata oggetto di un lungo contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria in materia di imposta di registro ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n.131 del 1986.

Tale operazione secondo il comma 3 dell'art. 176 TUIR non costituisce abuso del diritto, ai fini dell'imposte dirette per espressa previsione della normativa e permette di usufruire:

- dell'art. 87 TUIR, sulle plusvalenze ottenute, nota come participation exemption (PEX) che prevede la non concorrenza nella formazione del reddito imponibile del 95% le plusvalenze realizzate.
- della parziale esenzione ai sensi degli artt. 58 e 68 TUIR, delle plusvalenze ottenute da imprenditori individuali o società di persone.

E' opportuno che l'operazione così descritta, sia supportata però da valide ragioni di natura extrafiscale in relazione all'art. 20 del D.P.R. N.131/1986 ai fini dell'imposta di registro. Occorre sottolineare, infatti, che in presenza di una operazione straordinaria di conferimento d'azienda in una Newco con successiva vendita delle quote, l'Amministrazione Finanziaria ha in passato riqualificato le due operazioni, seppur non abusive dal punto di vista delle imposte dirette, riqualificando l'operazione "*Sic et simpliciter*", come cessione d'azienda, da assoggettare ad imposta di registro in misura proporzionale.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 158/2020 depositata il 21 luglio 2020 ha chiarito che, ai fini dell'imposta di registro, l'amministrazione finanziaria deve applicare l'imposta in funzione della natura dello specifico atto soggetto all'imposta di registro e non deve considerare elementi e circostanze estranee allo stesso specifico atto oggetto di registrazione. In estrema sintesi l'atto verrà tassato prendendo in considerazione solo gli elementi desumibili dall'atto stesso, cioè *“senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extra-testuali, non potendosi essa fondare sull'individuazione di contenuti diversi da quelli*

ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall'atto" (Cass. n. 10688 del 22 aprile 2021).

Con tale sentenza:

- si pone fine definitivamente alla diatriba tra Amministrazione e contribuente. Facendo cadere tutte le contestazioni basate sugli atti concatenati non sorrette dalla prova di un intento elusivo;
- ogni riqualificazione di atti con schemi artificiosi sarà valida solo se attuata mediante apposito e motivato atto impositivo conforme alle prescrizioni indicate nell'art. 10-*bis* L.n.212 del 2000.

Sotto tale aspetto è da sottolineare infine l'atteggiamento tenuto dall'Amministrazione Finanziaria con la nuova formulazione dell'art 20, la quale, rispondendo ad un interpello relativo ad una operazione di conferimento d'azienda seguito da cessione delle partecipazioni nella conferitaria (risposta n. 196/2019) ha affermato:

- per quanto riguarda la corretta interpretazione dell'art. 20 del D.P.R. 26/04/1986 n.131:

“Ciò premesso, nel caso di specie, si ritiene che la complessiva operazione descritta, comprendente la cessione totalitaria delle quote sociali preceduta dal conferimento del ramo d'azienda, non possa essere riqualificata come cessione d'azienda unitaria ai sensi dell'art. 20 del T.U.R.”

- per quanto riguarda la valutazione antiabuso ai sensi dell'art.10-bis della legge 27/07/20000 n. 212:

“...si ritiene che la combinazione degli atti e negozi giuridici, consistenti nel conferimento d'azienda e nella successiva cessione totalitaria delle partecipazioni, posti in essere dall'istante e unitariamente considerati, non comporta il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito. Nella fattispecie rappresentata, infatti, il vantaggio fiscale dato dalla differenza tra l'imposta di registro in misura fissa, applicabile alle due operazioni, rispetto all'imposta di registro in misura proporzionale, applicabile nel caso di cessione di azienda, non risulta indebito, non contrastando con i principi che presiedono la tassazione proporzionale, ai fini dell'imposta di registro, delle cessioni d'azienda di cui all'art. 23 del T.U.R...” (Testo unico imposta di registro).

3.3.6 IVA nei conferimenti

L'operazione di conferimento di ramo d'azienda è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per carenza del presupposto oggettivo. Infatti, in virtù di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ai fini IVA non sono considerate operazioni rilevanti le cessioni e i conferimenti in società che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda (Didacom, 2018).

La conferitaria subentra in tutti gli adempimenti IVA della conferente a decorrere dalla data dell'atto di conferimento.

3.3.7 Imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta di bollo

Per i conferimenti d'azienda non è prevista un'aliquota di imposta di registro proporzionale ma in misura fissa pari a 200 €.

Infatti, anche se il conferimento d'azienda o del ramo d'azienda comprende nel patrimonio beni immobili, se questi fanno parte del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore nell'esercizio dell'attività d'impresa, non viene applicata l'aliquota proporzionale, ma a misura fissa.

Ugualmente per le imposte ipotecarie e catastali, se il conferimento ha per oggetto un'azienda o un ramo aziendale, sono in misura fissa.

3.3.8 Finalità dell'operazione di conferimento d'azienda

A conclusione del capitolo, vorrei esplicitare le diverse finalità, che dal punto di vista economico, il conferimento d'azienda o di un ramo aziendale, permette di raggiungere:

- avere dei vantaggi in ambito fiscale a seguito di disposizioni agevolative definitive o temporanee che evitano o rinviando nel tempo la tassazione delle plusvalenze per la società oggetto di conferimento;

- può essere un'operazione che rafforza l'attività imprenditoriale mediante l'ingresso di nuovi soci;
- si può separare un ramo aziendale che il soggetto conferente intende cedere;
- si può dare una struttura c.d. Holding alla società conferente;
- consente di separare le attività immobiliari presenti in azienda dalla gestione tipica dell'impresa;
- può essere uno strumento agevolativo per il passaggio generazionale.

In conclusione, il conferimento d'azienda può essere un utile operazione per perseguire la dimensione aziendale ottimale ma anche consolidare alleanze.

4. Conferimento di partecipazioni

4.1 Profilo e tratti generali

Nella disciplina generale dei conferimenti di beni in natura e crediti (artt. 2343 e 2465 c.c.), rientra anche l'operazione di conferimento di partecipazioni.

La normativa prevede un diverso trattamento a seconda della forma giuridica del soggetto conferitario infatti:

- per le società di persone non sono previste particolari adempimenti e formalità, sia quando la società conferitaria è preesistente, sia quando la stessa è neo costituita, in quanto il relativo valore è liberamente stabilito dalle parti, di comune accordo;
- per le società di capitali, bisogna seguire un iter di legge che garantisca il valore delle partecipazioni conferite. Infatti i titoli devono essere stimati da un esperto, nominato dal tribunale per le Spa, o incaricato dalla società per le Srl.

Attraverso il conferimento di partecipazioni societarie, il soggetto conferente apporta nella società conferitaria, preesistente o newco, dei titoli che rappresentano il capitale di un'altra società giuridicamente distinta, ottenendo in contropartita non il denaro, ma azioni o quote della società che riceve il conferimento.

L'operazione di conferimento di partecipazioni può essere assimilabile ad una cessione a titolo oneroso, ma nell'operazione in esame non abbiamo un corrispettivo in denaro né in natura, nella logica del soggetto conferente infatti, non vi è una motivazione speculativa, bensì una motivazione economica di subentrare nel capitale di una società differente. Infatti come spesso accade, il conferente si trova a possedere né più né meno di quanto già possedeva prima, ma con partecipazioni in una società diversa.

4.2 Relazione e valutazione

Come nei conferimenti di beni in natura, cosa che difatti è il conferimento di partecipazioni, l'esperto nominato dal tribunale o dalla società è tenuto a redigere una relazione di stima del valore delle partecipazioni oggetto di conferimento.

Nell'esecuzione dei compiti affidategli, l'esperto è assoggettato alle responsabilità civili e penali che gravano sul consulente tecnico d'ufficio (senza tuttavia diventare tale) secondo quanto disposto dall'art. 64 c.p.c. (Notari, 2007).

È possibile accedere alla procedura semplificata, secondo l'art. 2343-ter del Codice Civile, che permette di non svolgere la relazione di stima, in questo caso il conferente deve:

- allegare all'atto di conferimento un bilancio al fair-value, redatto nell'esercizio precedente e revisionato, dal quale si possa capire il valore dei beni conferiti;
- allegare una relazione di stima con data non anteriore a sei mesi rispetto all'atto di conferimento, elaborata da un esperto indipendente.

Si cerca in tal modo di snellire il procedimento di conferimento, senza però ledere le garanzie di legge verso terzi creditori.

La relazione di stima ha lo scopo di assodare un valore almeno pari a quello assegnato alle partecipazioni, e i soci rispondono nel limite del valore dei conferimenti il che comporta che il capitale non può essere sovra stimato.

La relazione quindi attesta la fondatezza della stima delle partecipazioni, indicando in particolare la descrizione del bene, i criteri di valutazione seguiti e l'attestazione che il valore è almeno pari a quello ad esse attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

Alla fase di stima, nelle SPA segue quella di controllo che spetta agli amministratori, entro 180 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di conferimento, e qualora lo ritengano necessario e quindi sussistono i motivi, devono procedere ad una revisione dei valori di stima se questi risultano inferiori di oltre un quinto, per riallineare i valori all'attualità.

Fino a quando le valutazioni non vengono controllate, le azioni corrispondenti i conferimenti non possono essere alienate.

4.3 Metodi di valutazione

La valutazione delle partecipazioni e quindi dell'azienda, ha un ruolo esterno di natura cautelare, ma anche interno, poiché definisce i rapporti di forza tra soci.

Infatti, il conferimento di partecipazioni, potrebbe alterare gli equilibri di potere, e quindi di voto, tra i soci.

I metodi da utilizzare, per fare una stima, possono avere un approccio analitico, come quello patrimoniale, il quale risulta essere più prudente anche se più laborioso, metodi misti, così come modelli di impatto più dinamico, per cercare di cogliere il lato prospettico della gestione cercando di dare un valore basato su l'evoluzione dei flussi, come quello basato sui flussi di reddito prospettici, o flussi di cassa prospettici.

I metodi utilizzati per la valutazione sono già stati trattati nel capitolo del conferimento d'azienda, di seguito vengono analizzati brevemente in riferimento all'operazione di conferimento di partecipazioni:

- metodo patrimoniale
- metodo misto con stima autonoma dell'avviamento
- metodi basati sui flussi
- metodo dei multipli

4.3.1 Metodi patrimoniali

Il metodo patrimoniale stima il valore degli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio, per giungere ad un valore di sintesi dell'intero complesso aziendale, di cui le partecipazioni rappresentano il valore.

Non si differenzia dal classico metodo patrimoniale normalmente applicato e quindi possiamo distinguere il metodo patrimoniale semplice e il metodo patrimoniale complesso, a seconda che vengano stimati i valori degli elementi presenti in bilancio, o anche gli elementi produttivi intangibili non contabilizzati, con l'obiettivo di raggiungere un valore patrimoniale corrente.

Questo metodo patrimoniale è considerato dalla dottrina il migliore per definire il valore aziendale, con l'utilizzo di una descrizione analitica e di una valutazione distinta delle poste di bilancio, ma la dottrina permette l'utilizzo anche di metodi che fondano la propria valutazione su basi future, prospettiche, andando ad attualizzare i flussi reddituali e finanziari.

4.3.2 Metodo misto con stima autonoma dell'avviamento

Il metodo misto con stima autonoma dell'avviamento prevede di stimare il valore aziendale nella somma algebrica di due componenti distinte:

- il patrimonio netto rettificato, che rappresenta il patrimonio espresso a valori correnti

- il valore dell'avviamento, che può essere positivo (goodwill) o negativo (badwill), connesso alle capacità reddituali considerate in termini relativi al patrimonio netto rettificato.

Il valore dell'avviamento dipende, infatti, dal confronto tra il reddito medio-normale atteso ed il rendimento soddisfacente: tale differenziale è attualizzato ad un dato tasso, per un determinato periodo di presunta durata (Balducci, Milano 2019).

E' un metodo per valutare i titoli di partecipazione, ai fini civilistici, molto valido, in quanto offre un'espressione del valore più completa perché non limitata al solo valore del patrimonio, anche se rettificato, ma dà spazio anche ad una evoluzione economica.

4.3.3 Metodi basati sui flussi

Per quanto concerne i metodi basati sull'attualizzazione delle grandezze-flusso, cioè con una visione prospettica, sono considerati meno "validi" per l'operazione di conferimento in quanto la visione prospettica può discostarsi dall'effettiva entità di patrimonio conferibile.

Con questi metodi, il valore dell'azienda e dei titoli che ne costituiscono il capitale sono posti in diretta relazione con l'attitudine a generare, nel tempo, flussi di redditività e di cassa, calcolati secondo i rispettivi metodi reddituali e metodi

finanziari, andando ad esprimere la futura capacità di creare valore, in forza delle precisioni di redditività e liquidità.

Sono metodi, che intendono dare un valore dinamico all'azienda.

4.3.4 Metodi dei multipli

Il metodo dei multipli non considera i valori oggettivi del capitale economico, ma stime dedotte dagli andamenti di mercato ed operazioni straordinarie di imprese simili a quella soggetta a valutazione.

Il metodo dei multipli applicato nel conferimento di partecipazioni, può essere utile come riscontro delle stime elaborate internamente dalla società, per poter assestare il valore delle partecipazioni possedute dai soci, precedentemente valutato con tecniche analitiche.

4.4 Aspetti fiscali

Ai fini delle imposte dirette, il D.P.R. 22 dicembre 1987 n. 917, regola l'operazione di conferimento di partecipazioni, nelle seguenti disposizioni:

- articolo 9 del TUIR, cioè il regime ordinario di valutazione, già trattato nel capitolo 2;

- articolo 175 TUIR, relativo al conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuate tra soggetti residenti nell'esercizio di imprese commerciali;
- articolo 177 TUIR, relativo allo scambio di partecipazioni realizzato mediante "permuta" o mediante "conferimento".

4.4.1 Conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento - Art. 175 TUIR

L'Art. 175 del TUIR disciplina esclusivamente l'operazione di conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento effettuate tra soggetti residenti nell'esercizio di imprese commerciali.

Il comma 1 del succitato articolo riporta: *“ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'art 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra i soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario”*, dal quale possiamo quindi dedurre che questa disciplina si applica ai soggetti che:

- sono residenti in Italia;
- sono nell'esercizio di imprese commerciali;
- realizzano una plusvalenza patrimoniale;
- effettuano conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

L'articolo in esame però non specifica la natura giuridica dei soggetti che sono tenuti ad applicare la disciplina quindi:

- il soggetto conferente può essere una società di capitali, una società di persone oppure imprenditori individuali;
- il soggetto conferitario può essere una società di capitali o una società di persone.

Il requisito della residenza in Italia è richiesto soltanto per i soggetti che effettuano l'operazione, non è invece importante la residenza della società le cui partecipazioni sono oggetto del conferimento (circolare 57/E del 25 settembre 2008).

La nozione di "controllo o collegamento", la ritroviamo nell'articolo 2359 del Codice Civile.

Possiamo distinguere il così detto "controllo di diritto" (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), quando la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, oppure "controllo di fatto" (art. 2359, comma 1, n. 2 e n. 3, c.c.), quando la società ha la disponibilità di voti sufficienti per esercitare

un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o dall'esistenza di particolari vincoli contrattuali con un'altra società.

Nel comma 3, del 2359 del Codice Civile, possiamo desumere invece la nozione di "collegamento", secondo il quale "*sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole*", cioè quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti, o 1/10 se la società ha azioni quotate in borsa".

In base quindi all'articolo 175 del TUIR, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento deve considerarsi "valore di realizzo", il maggiore valore tra:

- il valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente

oppure, se superiore,

- il valore attribuito alle partecipazioni che sono conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Determinato quale sia il valore di realizzo, il soggetto conferente potrà determinare la relativa plusvalenza in base alla differenza tra il valore di realizzo e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Art. 175 del TUIR

Plusvalenza	=	valore di	-	Ultimo	costo	fiscalmente
		realizzo		riconosciuto	della	partecipazione

conferita

La plusvalenza determinata dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria da parte del soggetto conferente secondo gli art. 86 del TUIR, o se ci sono le condizioni, secondo l'art. 87 del TUIR, di cui parleremo in seguito.

Il conferimento di partecipazioni secondo l'art. 175 è quindi un “conferimento realizzativo”, ma è comunque una deroga al principio generale fissato dal comma 2 dell'art. 9 del TUIR, poiché permette di neutralizzare la plusvalenza derivante dall'operazione di conferimento, poiché:

- non emergono plusvalenze tassabili, se il conferitario iscrive la partecipazione allo stesso valore contabile, fiscalmente riconosciuto, del conferente ed il conferente mantiene lo stesso valore per i titoli ricevuti in cambio (c.d. “conferimento a valori contabili);
- vi è una plusvalenza tassabile invece, se la partecipazione conferita è iscritta nel bilancio della conferitaria ad un valore superiore rispetto al valore fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente oppure se la partecipazione ricevuta dal soggetto conferente a seguito del conferimento, è iscritta in bilancio ad un valore superiore al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

In conclusione, la plusvalenza a seguito dell'operazione di conferimento secondo l'art. 175 del TUIR non è automatica, ma è a discrezione del soggetto conferente e

del soggetto conferitario, così che le parti possono decidere di dare irrilevanza fiscale all'operazione oppure darle rilevanza fiscale andando a tassare l'eventuale plusvalenza.

4.4.1.1 Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze che derivano dal conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento devono essere assoggettate a tassazione.

Questa può essere tassata secondo l'art. 86 o in base all'art. 87 del TUIR (c.d. participation exemption).

Qualora non ci siano i requisiti necessari per la tassazione secondo l'art. 87, la plusvalenza sarà soggetta a tassazione secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 86 del TUIR secondo cui:

- sarà tassata integralmente nell'esercizio in cui viene realizzata;
- correrà alla formazione del reddito in rate costanti, fino a 5, previa iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi 3 bilanci.

Se invece le partecipazioni interessate dall'operazione hanno i requisiti elencati nell'art. 87 del TUIR, participation exemption, d'ora in avanti PEX, è prevista l'esenzione delle plusvalenze in misura del 95% del relativo ammontare, per le

società di capitali, mentre è prevista un'esenzione del 50,28% nei confronti degli imprenditori individuali o delle società di persone.

I requisiti necessari affinché si possa applicare il regime dell'art. 87, sono:

- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;
- esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR.

4.4.1.2 Partecipazioni prive dei requisiti PEX

Il comma 2 dell'art. 175 in esame, stabilisce che *“le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione prevista dall'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello stabilito dalla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87”*, quindi il comma prevede che, qualora vengano conferite partecipazioni di controllo o di collegamento, il

valore di realizzo deve essere determinato in base all'art. 9 del TUIR, quando si realizzano queste condizioni:

- l'oggetto di conferimento è una partecipazione priva dei requisiti dell'esenzione stabiliti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR;
- se il conferente riceve una partecipazione che soddisfa i requisiti di esenzione PEX, senza contare il requisito della durata minimo di possesso.

Il comma in esame, in conclusione, ha una finalità antielusiva, infatti se il conferente a seguito di un conferimento privo dei requisiti PEX ricevesse in cambio delle partecipazioni con i requisiti e la iscrivesse al medesimo valore, una eventuale futura vendita permetterebbe di avere un "salto di imposta" essendo l'eventuale plusvalore realizzato esente al 95%.

Di seguito uno schema che riassume il trattamento fiscale per le operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento.

PARTECIPAZIONE CONFERITA	PARTECIPAZIONE RICEVUTA DAL CONFERENTE	DETERMINAZIONE PLUSVALENZA	TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA
Requisiti PEX	Requisiti PEX	(art. 175, comma 1, TUIR) Valore di realizzo – costo fiscale partecipazione conferita	Art. 87 TUIR (PEX)
No PEX	Requisiti PEX (fatto salvo il requisito del possesso minimo)	(art. 9, comma 4, TUIR) Valore normale – costo fiscale partecipazione conferita	Art. 86 TUIR
No PEX	No PEX	(art 175, comma 1, TUIR) valore di realizzo – costo fiscale partecipazione conferita	Art. 86 TUIR

4.4.2 Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Art. 177

Lo scambio di partecipazioni è un'operazione diretta a fare acquisire o integrare ad un soggetto, c.d. "acquirente", il controllo di un'altra società, c.d. "scambiato", mediante l'attribuzione ai soci di quest'ultimo soggetto partecipazioni nel soggetto acquirente.

Lo scambio di partecipazioni è contenuto nell'art. 177 del TUIR, il quale distingue:

- scambio di partecipazioni realizzato mediante permuta (comma 1);
- scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento (comma 2).
- Scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento (comma 2bis)

Di seguito si analizzeranno esclusivamente i commi 2 e 2 bis.

L'art. 177, comma 2, stabilisce che: "le azioni o le quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice Civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento."

L'articolo quindi, disciplina un vero e proprio criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e rilevante ai fini della determinazione del reddito in capo al soggetto conferente.

I soggetti coinvolti sono:

- la società conferitaria, cioè colei che riceve il conferimento e che intende acquisire o integrare il controllo, la quale deve essere necessariamente una società;
- la società scambiata, cioè la società della quale si intende acquisire il controllo, la quale può essere una società di capitali;
- i soci della società scambiata, che possono rivestire qualsiasi forma giuridica, e pertanto possono essere persone fisiche (imprenditori e non), società di persone, società di capitali enti commerciali e non commerciali.

Il requisito soggettivo richiesto è che il solo conferitario sia una società, mentre il conferente può essere anche persona fisica non imprenditore (Balducci, Milano 2007).

L'oggetto dell'operazione deve essere una partecipazione che consente alla società conferitaria di acquistare, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, il controllo della società scambiata.

A riguardo, la norma di comportamento n. 170 della Associazione Italiana Dottori Commercialisti statuisce che le disposizioni di cui all'art. 177, comma 2 del TUIR "si applicano anche ai conferimenti di partecipazioni in una società posto in essere da soggetti già partecipanti, direttamente o indirettamente, alla società conferitaria e che, prima del conferimento, abbiano posseduto il controllo, diretto o indiretto,

della società partecipata, poi trasferita alla conferitaria in seguito al conferimento stesso”.

4.4.2.1 Regime di realizzo controllato

Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento secondo il comma 2 dell’art. 177 del TUIR, come anticipato, non è fiscalmente neutra, ma è un’operazione c.d. a “realizzo controllato”.

Ai fini fiscali, l’operazione è potenzialmente realizzativa, cioè può creare una plusvalenza tassabile in capo al conferente, e dipende dal comportamento tenuto dalla società conferitaria. Infatti il soggetto conferente deve valutare le partecipazioni ricevute in cambio in base alla corrispondente quota di patrimonio netto formatasi presso la società conferitaria e l’eventuale differenza positiva tra la quota di patrimonio netto e l’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita, rappresenterà per il conferente la plusvalenza tassabile.

Art. 177, comma 2

$$\text{Plusvalenza} = \text{Valore attribuito alla partecipazione nel PN della società conferitaria} - \text{Valore fiscale della partecipazione conferita}$$

In conclusione il trattamento fiscale applicabile all'operazione dipende dal comportamento contabile adottato dalla società conferitaria, così che il realizzo si considera controllato proprio in virtù del fatto che i soggetti possono gestire la plusvalenza, realizzandola, se il valore della quota nel patrimonio netto della conferitaria è maggiore del valore fiscale della partecipazione conferita, ma possono anche avere una neutralità indotta, se l'incremento del PN nella società conferitaria è uguale all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione in esame.

Art. 177, comma 2 - Neutralità indotta

Incremento del PN nella	=	Valore fiscale della
società conferitaria		partecipazione conferita

Il comma 3 dell'articolo in questione, vuole evitare che la disciplina dello scambio di partecipazioni mediante conferimento permetta di avere un salto di imposta, scambiando partecipazioni che sono prive dei requisiti di cui all'art. 87 del TUIR, meglio noto come regime PEX. Infatti se si scambiano partecipazioni prive dei requisiti, non può essere applicato l'art. 177, ma il valore di realizzo deve essere calcolato sulla base del "valore normale" come stabilito dall'art. 9 del TUIR.

4.4.2.2 Nuovo comma 2-bis e confronto con art. 175 del TUIR

L'art. 11-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34 ha inserito il nuovo comma 2-bis all'art. 177 del TUIR, il quale permette di applicare il regime del realizzo controllato, anche quando il conferitario non acquisisce il controllo della società scambiata.

Infatti, il comma va ad estendere la possibilità di conferire le partecipazioni a realizzo controllato, senza che il soggetto conferitario acquisisca il controllo della società le cui partecipazioni sono conferite.

È possibile infatti, previo soddisfacimento di entrambi le seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite devono rappresentare, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20%, oppure, alternativamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (misure che si riducono rispettivamente al 2% e al 5%, nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati);
- le partecipazioni devono essere conferite in società che sono interamente partecipate dal soggetto conferente.

Questo nuovo comma fa sì che si crei una sovrapposizione con la disciplina del conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento disposta dall'art 175, comma 1, del TUIR precedentemente analizzato (Tomasi, 2020).

Infatti, entrambe le operazioni sono caratterizzate dal fatto di:

- il trattamento fiscale dipende dal comportamento tenuto dalla conferitaria, infatti il valore di realizzo delle partecipazioni conferite dipende dall'eventuale incremento del patrimonio netto iscritto dalla conferitaria, questo è un elemento in comune con la differenza che applicando l'art. 175 si prende il maggior valore con le partecipazioni ricevute in cambio da conferente;
- nell'ipotesi in cui l'oggetto del conferimento è una partecipazione priva dei requisiti previsti dal citato art. 87 del TUIR, cioè PEX, con conseguimento invece di una partecipazione dotata di questi requisiti, si prevede la valorizzazione dell'operazione al "valore normale", art. 9 del TUIR.

Accanto a questi elementi di similitudine occorre, considerare che le disposizioni differiscono per altri elementi. In particolare:

- i soggetti conferenti, in caso di applicazione dell'art. 177, commi 2 e 2-bis, T.U.I.R., possono essere anche persone fisiche che detengono le partecipazioni come privati e non come imprenditori;
- ai fini dell'individuazione dell'eventuale "plusvalore" tassabile in capo al conferente, l'art. 175 del TUIR prevede la necessità di confrontare (e considera "valore di realizzo") il maggiore tra il valore dell'apporto presso

la società conferitaria e il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute presso il soggetto conferente (in ciò attribuendo rilevanza anche al comportamento contabile tenuto dal conferente ai fini della determinazione del corrispettivo) mentre l'art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR dà rilevanza esclusiva al comportamento contabile tenuto dalla conferitaria;

- per quanto riguarda le partecipazioni di minoranza l'art. 175 TUIR è applicabile alle partecipazioni di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, del Codice civile (1/5 dei voti, ovvero 1/10 se la società ha azioni quotate), mentre l'art. 177, comma 2-bis TUIR prevede che le partecipazioni conferite rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20%, alternativamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (al 2% e 5% nel caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati);
- l'art. 177, comma 2-bis, TUIR è applicabile esclusivamente nel caso in cui la società conferitaria sia interamente dal soggetto conferente;
- estende il periodo di possesso rilevante per poter beneficiare del regime di participation exemption (PEX) al 60esimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite, in luogo dei 12 mesi ordinariamente previsti.

Degli aspetti di differenza che caratterizzano il comma 2-bis dell'art. 177, un aspetto importante su cui vale la pena soffermarsi è quello che prevede che, per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (c.d. Holding), le percentuali che determinano la natura qualificata delle partecipazioni si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 TUIR, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.


In altre parole, se la società conferita non è una “holding”, la clausola non opera. Se, invece, la società conferita è una “holding”, la clausola opera a condizione che le partecipate svolgano una attività di impresa commerciale.

Quindi nel caso in cui il conferimento dovesse avere ad oggetto partecipazioni in società holding, le percentuali di diritto di voto e di partecipazione al capitale, ai fini dell'applicazione del regime di realizzo controllato, devono fare riferimento a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale e si determinano tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa (Vial, 2021).

Si tratta di un requisito estremamente restrittivo, dato che riguarda la totalità delle partecipazioni possedute.

Ad esempio, è sufficiente la detenzione di una partecipazione scarsamente significativa non solo in percentuale, ma anche in valore, per rendere impossibile l'applicazione del regime di realizzo controllato.

Di seguito un esempio ai fini semplificativi



Si ipotizzi che il socio detenga il 40% della *holding*, che a sua volta detiene il 60% della società Alfa commerciale. Il socio intende conferire il proprio 40% in un'altra società da lui interamente detenuta.

L'articolo 177, comma 2 bis, TUIR appare in prima battuta applicabile, in quanto la partecipazione del 40%, oggetto del conferimento, risulta essere qualificata.

Tuttavia, essendo la società conferita una *holding*, ed essendo la società a valle una società che svolge attività commerciale, si deve calcolare la qualificazione

della partecipazione anche in relazione a quest'ultima, tenendo conto della demoltiplicazione della catena di controllo.

Poiché $40\% * 60\% = 24\%$, la partecipazione può dirsi qualificata ed il conferimento può avvenire a realizzo controllato.

Tabella riassuntiva

	Conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento (ART 175)	Conferimento di partecipazioni di controllo (art. 177, comma2)	Conferimento di partecipazioni di minoranza qualificata (art. 177, comma 2-bis)
Conferenti	Tutti i soggetti di reddito d'impresa	Imprese e privati	Imprese e privati
Società conferitaria	Soggetto residente in Italia	Società di capitali residenti in Italia	Società di capitali interamente partecipata dal conferente
Società conferita	Società di capitali	Società di capitali	Società di capitali
Requisiti delle partecipazioni	Controllo e collegamento (art.	Consentono alla conferitaria	Diritti di voto superiori al 20%, o

conferite	2359 c.c.)	l'acquisizione del controllo (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.)	partecipazione al capitale superiore al 25% (2% e 20% se quotate)
 Holding period successivo	12 mesi	12 mesi	60 mesi

5. Conferimento d'opera e di servizi

5.1 Disciplina generale

In un contesto socio-economico in cui si attribuisce sempre più valore al capitale umano nell'impresa e si è alla ricerca sempre di una maggiore flessibilità, è importante considerare diverse forme per eseguire i conferimenti, tra cui i conferimenti d'opera o servizi nelle società.

La "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative" del 2001, ha modificato la disciplina previgente, ed ha reso possibile, così come per le società di persone, i conferimenti d'opera o di servizio nelle società a responsabilità limitata.

Nel conferimento d'opera, l'interesse del soggetto conferente è quello di diventare socio, pur non avendo a disposizione i mezzi finanziari o patrimoniali necessari, infatti eseguendo la prestazione d'opera, il conferente libera la sua quota senza alcun esborso economico. L'interesse della società conferitaria invece, è un interesse di tipo organizzativo, in quanto andando ad inserire nuovi membri nella compagine sociale, si aumentano risorse economiche ed umane nel vincolo del rapporto sociale.

Nella nozione di opera, rientrano tutte le prestazioni, sia di lavoro autonomo che in regime di subordinazione o di parasubordinazione, incluse le collaborazioni, aventi natura manuale, materiale, intellettuale, professionale, o di altro genere, compatibili a formare oggetto di apporto, salvo ricorrano situazioni, a carattere

quasi sempre residuale, di non conferibilità, come in caso di conflitto di interessi o di irriducibilità al ruolo e alle funzioni di socio (Balducci, 2019).

Questo però non comporta che il socio d'opera sia un lavoratore subordinato, e non gli attribuisce il diritto al trattamento salariale e previdenziale proprio dei lavoratori subordinati (Campobasso, 2006).

5.2 Conferimento d'opera e di servizi nelle Srl

Fino alla riforma del diritto societario, nelle società di capitali non erano consentiti i conferimenti d'opera e di servizi, i quali al contrario erano e sono consentiti nelle società di persona.

Con il D.lgs. 17 gennaio 2003, è stata introdotta anche per le società a responsabilità limitata la possibilità di farlo, mantenendo l'esclusione per le società per azioni.

L'art. 2464, 6 comma, c.c., dispone che *“il conferimento può avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società”*.

Questo significa che i soci di una Srl, possono decidere di apportare la propria “opera”, ovvero il proprio lavoro in società, in cambio di una partecipazione al capitale sociale.

Una problematica che sorge nel conferire in una società di capitali un’opera o un servizio, è la stima del valore dei conferimenti in esame, di difficile determinazione in sede di formazione di capitale, il che rende necessario predisporre adeguate cautele nei confronti dei creditori sociali.

Quindi, al conferimento d’opera o di servizi si accompagnano sempre delle garanzie quali polizze assicurative o fidejussioni bancarie, le quali possono essere sostituite da versamenti in denaro.

Queste garanzie sono una forma di tutela verso l’adempimento dell’obbligo della prestazione d’opera o di servizi conferita, hanno una data di scadenza coincidente con il termine previsto della prestazione e coprono l’intero valore assegnato agli impegni assunti dal socio di lavoro.

L’escussione delle garanzie, da parte della società conferitaria, diviene possibile in caso di inadempimento, parziale o totale, dell’obbligazione di eseguire le prestazioni d’opera o di servizi o in caso di impossibilità, anche solo parziale (Balducci, 2019).

Per le Srl unipersonali, non è chiaro se sia possibile la costituzione di una Srl unipersonale mediante conferimento d’opera, alla luce della circostanza che tale

tipo di conferimento non è di per sé eseguibile "uno actu" al momento della costituzione stessa.

Parte della dottrina sottolinea comunque che l'obbligo di immediata integrale esecuzione verrebbe soddisfatto dalla prestazione della garanzia "grazie alla quale è comunque salva la ratio del precetto medesimo ossia scongiurare il rischio di totale scoperta del capitale in caso di inadempimento del conferente" (Vitali, 2021).

5.3 Relazione di stima

Il Codice Civile non disciplina, come avviene per i conferimenti in natura o di crediti, che i conferimenti d'opera o servizi debbano essere valutati da un esperto, iscritto nel registro dei revisori legali dei conti o da una società di revisione iscritta all'albo, mediante una relazione di stima.

La dottrina appare divisa, tra chi ritiene necessaria la relazione di stima, perché equipara la situazione alle ipotesi di conferimento in natura e chi invece, non intravede tale obbligo, e ritiene che sia a piacere delle parti stabilire nel contratto il valore del conferimento, in quanto solo i soci sono in grado di poter valutare una prestazione d'opera nella società conferitaria.

L'orientamento dottrinale maggioritario però, supportato anche dal Consiglio notarile di Milano (massima n. 9), ritiene indispensabile la perizia, essendo il conferimento diverso dal denaro.

La valutazione del conferimento poi, serve per stabilire l'ammontare del corrispondente capitale sociale, anche per la tutela nei confronti di terzi, visto che al momento del conferimento non è l'opera conferita che entra a far parte del patrimonio sociale, ma l'impegno del socio a svolgere una determinata prestazione d'opera o di servizio.

Anche per quanto riguarda le garanzie societarie, ove l'opera venisse dai soci sottovalutata o sopravvalutata rispetto al suo valore reale e la stessa fosse poi interamente eseguita, potrebbe danneggiare i creditori non potendo stimare tale apporto.

In conclusione quindi, se non con poche difficoltà, si deve procedere ad una valutazione del conferimento d'opera o di servizi.

5.4 Processo di valutazione

Le prestazioni d'opera o di servizio, sono quindi dei rapporti eseguiti nel tempo da parte dei soci, ma sono valutabili economicamente e individualmente nella singola entità di lavoro che il socio garantisce in sede di apporto.

La stima del conferimento in essere, si concreta nell'attribuire all'attività lavorativa il corrispondente valore economico, tenendo presente che si verrà a creare un rapporto di durata tra socio lavoratore e società.

Di seguito degli esempi di valutazione di prestazioni d'opera.

<i>Rapporto lavorativo subordinato</i>	<i>La valutazione può essere stimata con le parametrizzazioni assumibili dalla contrattualistica collettiva nazionale di lavoro, rapportata alla tipologia di contratto individuale, nelle retribuzioni correnti per tipo di mansioni.</i>
<i>Attività di lavoro atipico o flessibile</i>	<i>Il valore della prestazione si aggancia ai livelli che la rendono in linea con gli orientamenti di mercato</i>
<i>Attività professionale di consulenza</i>	<i>Il controvalore è rinvenibile da indicazioni desumibili da prestazioni similari.</i>

Essendo una prestazione d'opera, dalla stima deve risultare anche che il socio conferente è in grado di svolgere o completare le prestazioni costituenti l'impegnativa, aldilà della garanzia.

Oltre alla valutazione dell'opera o del servizio quindi, bisognerà eventualmente rettificare tale valutazione di un coefficiente che esprima il rischio di ineseguibilità.

Ad esempio se la prestazione consiste in una collaborazione pluriennale, di lungo termine, la stima deve tenere conto delle condizioni del soggetto conferente, così come quelle della società conferitaria, come ad esempio la presunta vita futura della società, l'attività aziendale, l'età del soggetto conferente, il suo stato di salute, il livello professionale ecc.; così che, in quanto prestazione di lunga durata, il valore assegnato può essere scontato mediante una normale operazione di attualizzazione finanziaria (vedi cap. 3, metodi finanziari).

5.5 Art. 2500 quarter c.c.

Un aspetto interessante riguarda la disciplina dei conferimenti d'opera o di servizi in una situazione di trasformazioni di società di persone in società di capitali.

Con l'art. 2500 quarter del Codice Civile, il legislatore disciplina la posizione del socio d'opera nell'ipotesi sopra descritta.

La norma riconosce il diritto del socio d'opera a diventare socio di capitale nella società trasformata, ovvero di ricevere una quota di partecipazione al capitale sociale della società di capitali a seguito dell'operazione di trasformazione.

Questo diritto però, deve essere raffrontato con la differente disciplina che regola le società di capitali dove nelle Srl il conferimento di servizi o d'opera è ammesso, mentre nelle Spa, questo non può avvenire.

Questo induce a dover fare due prime differenze:

- se prima della trasformazione il conferimento d'opera è stato eseguito, e quindi la società conferitaria non vanta alcun credito nei confronti del socio conferente, allora la presenza di un socio d'opera non crea problemi, essendo il conferimento stato completamente liberato, questo verrà valorizzato al pari degli altri conferimenti di capitale, ed al socio verranno assegnate proporzionalmente le spettanti azioni o quote, come per gli altri soci;
- viceversa, se prima della trasformazione il socio non ha eseguito il conferimento d'opera o lo ha eseguito solo in parte, bisogna distinguere se la società verrà trasformata in una Srl, dove i conferimenti di servizi e d'opera sono ammessi, o in una Spa.

Nel caso in cui la società di persone venisse trasformata in una Srl, il socio, se vorrà vedersi riconosciuta integralmente la sua partecipazione, dovrà procedere, per la parte dei conferimenti non ancora eseguiti, ad offrire le garanzie indicate dal legislatore (cauzione, polizza assicurativa, fideiussione bancaria).

In questo modo la partecipazione del socio diviene a tutti gli effetti una partecipazione di capitale ed il socio contrarrà l'obbligo di eseguire il conferimento d'opera che non aveva eseguito nella società trasformata.

Nel caso in cui invece, la società venisse trasformata in una Spa, se i soci vorranno mantenere inalterata la loro partecipazione nella società, dovranno, per la parte ancora non eseguita, compiere i relativi conferimenti nelle forme consentite in questo tipo di società.

Se questo non accade, si vedranno assegnare azioni solo per la parte eseguita (A. Righini).

5.6 Aspetti contabili

Il primo aspetto contabile da prendere in considerazione è la corretta rilevazione del conferimento di servizi e opere forniti dai soci di una Srl nella società stessa.

Ci possono essere più soluzioni, che la dottrina ritiene siano corrette, e sono:

- iscrivere il valore dell'apporto alla voce dello Stato Patrimoniale dei *“Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”*, Voce A, oppure in alternativa alla voce *“Crediti verso altri”*, voce C.II.5. Ogni anno poi il credito verrà diminuito per la parte di prestazione effettuata dal socio, con la rispettiva quota di competenza al Conto Economico di ciascun esercizio.

- iscrivere il valore del conferimento nell'attivo dello Stato Patrimoniale della Srl fra le "*Immobilizzazioni immateriali*" alla voce residuale "*Altre*" B.I.7. poi mano a mano che la prestazione viene effettuata, sarà rilevato annualmente l'ammortamento alla voce B.10.a del Conto Economico.
- contabilizzare il valore dell'opera apportata alla voce dello Stato Patrimoniale "*Risconto attivo*", Voce D. il valore del conferimento viene gestito come un costo avente origine nell'esercizio in cui l'impegno dell'apporto viene assunto dal socio, ma la cui competenza temporale si manifesta negli esercizi seguenti dove la prestazione apportata viene eseguita. Ogni anno si avrà la progressiva riduzione del risconto attivo, andando a rilevare in Conto Economico la quota di costo del periodo.

L'OIC così come l'Agenzia delle Entrate, sembrano favorire la prima ipotesi, cioè quella di iscrivere il valore del conferimento di servizi e d'opera tra i crediti dello Stato Patrimoniale, il valore iniziale di iscrizione è il valore complessivo del conferimento, e quindi della garanzia prestata.

Solo negli esercizi successivi il valore deve essere diminuito, affinché partecipi alla formazione del risultato economico di ogni esercizio.

Ai fini reddituali, all'esaurimento dell'opera o del servizio conferito, il risultato economico per la società è lo stesso a quello che si sarebbe ottenuto acquisendo lo stesso servizio da un fornitore esterno.

Le scritture contabili della società conferitaria nel caso preso in esame sono:

Socio c/sottoscrizione	a	Capitale sociale	x	x
------------------------	---	------------------	---	---

In seguito...

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	a	Socio c/sottoscrizione	x	x
---	---	------------------------	---	---

Ogni anno poi, la voce dell'attivo patrimoniale (crediti) verrà ridotta gradualmente mediante l'imputazione di una quota a Conto Economico, in base alla durata della prestazione conferita.

La scrittura contabile per la quota annuale quindi sarà

Costo per servizi resi dal socio	a	Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	x	x
-------------------------------------	---	--	---	---

5.7 Aspetti fiscali

Per quanto concerne l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, considerando il conferimento di servizi ed opere come una prestazione unitaria, il

costo per la società conferitaria risulterebbe deducibile solo al momento dell'ultimazione dello stesso.

In questo caso, per ogni esercizio in cui la società iscriverà in conto economico la quota di competenza (solo quella annuale, non tutto il valore del conferimento), si dovrà effettuare ai fini IRES una equivalente variazione in aumento del reddito imponibile e la evidenziazione in bilancio delle imposte anticipate.

Per quanto riguarda invece il socio conferente, non si applica il comma 2 dell'articolo 9 del TUIR che definisce corrispettivo dei conferimenti in natura il "valore normale" dei beni e dei crediti apportati, infatti le prestazioni d'opera e di servizi sono escluse.

Questo non implica che le operazioni in esame sono esenti da imposizione fiscale, ma l'assoggettamento ad imposta avviene in seguito e dipende dal tipo di attività svolta dal socio conferente, che sia attività d'impresa, di lavoro autonomo o di lavoro dipendente.

Nel caso svolga attività d'impresa, il socio imputa per competenza, come componente positivo di reddito, la prestazione per la quota maturata, che corrisponde al costo dedotto dalla conferitaria nello stesso esercizio.

Nel caso il socio conferente svolga attività di lavoro autonomo o di lavoro dipendente, vige il principio di cassa, in base al quale i corrispettivi delle prestazioni devono essere assoggettati ad imposta al momento del pagamento che coincide con il momento in cui la società conferitaria effettua la compensazione

del credito iscritto all'atto della sottoscrizione delle quote con il debito correlato alla prestazione ricevuta.

6. Considerazioni conclusive

Dalle considerazioni effettuate nel presente elaborato, si evince che chiunque voglia esercitare un'attività d'impresa, si troverà ad affrontare un'operazione di conferimento e quindi una serie di problematiche legate alle varie tipologie, ognuna contraddistinta da una diversa normativa, dove gli aspetti di valutazione possono essere variegati e gli aspetti fiscali spesso possono risultare complessi, non omogenei e a volte non del tutto chiari.

Attraverso l'analisi delle normative giuridiche, della prassi dell'Amministrazione finanziaria e della letteratura inerente, ho voluto fornire una panoramica civilistica, contabile e fiscale dei vari conferimenti nelle società di capitali.

Un aspetto rilevante è sicuramente quello che riguarda la valutazione del conferimento, la quale può risultare complessa e laboriosa, ma necessaria, poiché regola i rapporti di "potere" tra i soci, cautela i creditori sociali e fornisce alla società i mezzi per poter svolgere la propria attività di impresa.

Le operazioni di conferimento inoltre possono essere il tramite per raggiungere scopi differenti, come riorganizzare il proprio patrimonio o raggiungere vantaggi di tipo organizzativo o fiscali, sfruttando le normative inerenti. Cosicché, il conferimento di beni in natura fornisce la società dei beni utili per l'attività d'impresa ma può anche essere il modo per pianificare al meglio il passaggio generazionale.

Allo stesso tempo, il conferimento d'azienda secondo la neutralità fiscale ex art. 176 del TUIR permette di usufruire del regime PEX (participation exemption) potendo cedere le partecipazioni ricevute successivamente al conferimento, e quindi di cedere indirettamente l'azienda, sfruttando i relativi vantaggi fiscali.

L'operazione di conferimento d'opera, invece, può risultare utile qualora si voglia aggiungere un socio alla compagine sociale, ma questi sia privo del capitale necessario, attribuendo allo stesso i relativi diritti e le relative responsabilità sociali.

In conclusione, considerando che effettuare un'operazione di conferimento può risultare complesso poiché si deve avere una visione generale ma al tempo stesso approfondita delle varie tipologie e dei vari aspetti che la caratterizzano, si ritiene opportuno consigliare di affidarsi alla consulenza di esperti in materia così che si possano sfruttare al meglio le numerose possibilità senza imbattersi in errori che in futuro potrebbero risultare onerosi.

Bibliografia e Sitografia

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 10/E del 16 marzo 2005

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 57/E del 25 settembre 2008

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 40/E del 17 maggio 2018

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 196 del 18 giugno 2019

Associazione Italiana Dottori Commercialisti, norma sul comportamento n. 170

Balducci D., *“La valutazione dell’azienda principi, modelli, prassi professionale”*,

Edizioni Fag, Milano, 2000

Balducci D., *“Cessione e conferimento d’azienda”*, Edizioni Fag, Milano, 2007

Balducci D., *“Le valutazioni d’azienda nelle operazioni societarie e straordinarie”*, AEDI edizioni, Milano, 2019

Bianchi G., *“Conferimento di beni in natura e di crediti”*, Il Quotidiano Giuridico, 2007

Brescia G., Muraca F., *“Le perizie di stima delle aziende”*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, 2010

Busi C. A., *“Spa – Srl operazioni sul capitale”*, Egea Spa, Milano, 2004

Campobasso G., *“Diritto Commerciale”*, Utet giuridica, Milano, 2006

Campobasso G., *“Manuale di Diritto Commerciale”*, Utet giuridica, Milano, 2011

Confalonieri M., *“Trasformazioni, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società”*, Gruppo 24 ore, Milano, 2021

Consiglio Notarile di Milano, massima V., aprile 2001

Consiglio Notarile di Milano, massima n. 9, marzo 2004

Consiglio Notarile di Milano, massima n. 117, aprile 2011

Corte Costituzionale, sentenza n. 158, 21 luglio 2020

Corte di Cassazione, sentenza n. 30020 del 29 dicembre 2011

Corte di Cassazione, sentenza n. 10688 del 22 aprile 2021

Leo M., *“Le imposte sui redditi nel testo unico”*, Giuffrè Editore, Milano, 2020

Malavasi M., *“Cedibilità ed incedibilità dei crediti”*, diritto.it, 2017

Massamormile A., *“Conferimenti in denaro nelle società di capitali”*, treccani.it, 2021

Ministero delle finanze, Circolare n. 320/E del 19 dicembre 1997

Notari M., *“Costituzione – Conferimenti”*, Giuffrè editore, Milano, 2007

Orsi C., *“Manuale pratico del commercialista 2018”*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2018

Paolucci G., *“La valutazione d’azienda”*, FrancoAngeli, Milano, 2017

Pellati G. e Rinaldi L., *“Casi svolti di valutazione d’azienda”*, Il Sole 24 ORE, Milano, 2003

Piacentini M., *“Il conferimento dei singoli beni”*, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Roma, 2010

Righini A., *“I conferimenti d’opera e servizi nelle società di persone e di capitali: alcune riflessioni tradibili dal nuovo art. 2500 quarter c.c.”*, Saggi

Tomasi A., *“Il conferimento di partecipazioni di minoranza: aspetti applicativi e profili abusivi”*, Wolters Kluwer Italia, 2020

Vial E., *“La definizione di holding ai fini dell’articolo 177, comma 2 bis, Tuir”*, Euroconference, 2021

Vitale R., *“Prestazioni d’opera e servizi”*, Eutekne, 2021

www.brocardi.it

www.didacoom.it

www.fiscomania.com

www.ilsole24ore.com

www.ipsoa.it